

# CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 4 giugno 2013

XVII LEGISLATURA  
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Giustizia (II)  
COMUNICATO

## SEDE REFERENTE

*Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). — Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta e Cosimo Ferri.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

*Omissis*

**Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.**

**C. 925 Costa.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

[Walter VERINI](#) (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame è diretto a coniugare l'esigenza di tutelare la libertà di informazione con il diritto del cittadino a non essere diffamato. Tale obiettivo si cerca di raggiungere predisponendo tutti gli strumenti necessari, diretti a ristabilire la verità in maniera efficace ed adeguata, attraverso, ad esempio, una nuova disciplina dell'istituto della rettifica.

La proposta di legge n. 925 affronta, in particolare, la questione estremamente delicata della diffamazione a mezzo stampa, che in maniera riassuntiva ma efficace viene sintetizzata nel dibattito nel Paese nella formula: «il carcere per i giornalisti».

Eventi non solo di questi ultimi giorni ma anche di questi ultimi mesi, troppo noti a tutti per essere ora richiamati, hanno portato di nuovo all'attenzione del Paese il tema della libertà di stampa o, per meglio dire, dei limiti – se vi sono – a questa libertà.

La materia della diffamazione a mezzo stampa è estremamente delicata poiché modificare i confini della rilevanza penale di questo tipo di diffamazione ovvero cambiare la natura della sanzione prevista (esclusione della pena detentiva) significa, secondo le tesi maggioritarie, rimodulare i confini della libertà di stampa, che costituisce uno dei fondamenti della democrazia di un Paese. Secondo questa tesi, il reato di diffamazione a mezzo stampa sarebbe un reato di opinione e come tale andrebbe se non azzerato almeno sensibilmente ridimensionato.

Vi è anche chi ritiene che la materia della diffamazione a mezzo stampa sia necessariamente estranea al tema della libertà di stampa, in quanto questa non può tradursi nella libertà di diffamare e che pertanto non devono esservi preclusioni di sorta nel prevedere sanzioni detentive quando ciò sia reso necessario dalla gravità del fatto compiuto.

Il nostro ordinamento si occupa del reato di diffamazione a mezzo stampa principalmente nel

codice penale e nella legge sulla stampa del 1948.

Il codice penale colloca questo reato (articolo 595, terzo comma) nell'ambito dei reati contro la persona e, più in particolare, contro l'onore. Il reato consiste in una ipotesi aggravata del reato di diffamazione e si sostanzia nel fatto di offendere l'altrui reputazione col mezzo della stampa.

Nell'ipotesi semplice la pena prevista è diventata, dopo l'attribuzione nel 2000 della competenza al giudice di pace, la multa da 258 a 2.582 euro ovvero la permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o il lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi. Nel caso in cui il fatto sia commesso a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. La *ratio* dell'aggravante sta nella peculiare potenzialità offensiva del mezzo di pubblicità rispetto al mezzo privato di comunicazione, nello spazio e nel tempo. Il reato è perseguibile a querela ed è attribuito alla competenza del giudice monocratico.

Per la definizione dei termini «stampa» e «stampati» a fini penalistici si fa comunemente riferimento a quella dettata, ad altri fini, dall'articolo 1 della cd. legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47: «Disposizioni sulla stampa»).

Mentre la diffamazione aggravata per l'attribuzione di un fatto determinato è stata di fatto parificata, nel 2000, all'ipotesi semplice, più grave risulta la sanzione per l'identica fattispecie quando l'illecito è commesso con il mezzo della stampa: ai Pag. 24 sensi dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, infatti, la diffamazione a mezzo stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, comporta la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a 258 euro.

L'articolo 8 della legge sulla stampa reca inoltre la disciplina per le risposte e le rettifiche, che rientra pienamente nella tematica che stiamo affrontando. Si prevede, infatti, che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Vi è poi la disciplina di cui all'articolo 57 del codice penale in tema di reati commessi col mezzo della stampa periodica, che, dopo l'intervento della Corte costituzionale del 1956 e le modifiche legislative del 1958, prevede una figura di reato colposo che punisce il direttore per non aver controllato, a causa di un atteggiamento negligente, il contenuto lesivo di un articolo ovvero di averne superficialmente valutato la liceità penale.

In merito al tema della diffamazione a mezzo stampa va ricordato che la dottrina e la giurisprudenza (a partire dalla storica sentenza della Cassazione 18 ottobre 1984, n. 5259) sono ormai concordi nel riconoscere che l'esercizio del diritto di cronaca integri gli estremi della causa di giustificazione di cui all'articolo 51 c.p. (Esercizio di un diritto), in quanto inerente alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla libertà di stampa riconosciute dall'articolo 21 della Costituzione.

Esso, pertanto, può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione purché vengano rispettati determinati limiti che sono stati individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza: nella verità della notizia pubblicata, vale a dire nella corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati, nell'utilità sociale dell'informazione, in relazione all'attualità e rilevanza dei fatti narrati, e nell'esigenza che l'informazione sia mantenuta nei limiti della obiettività e della serenità e in una forma espositiva necessariamente corretta (requisito della continenza).

La carenza anche di uno solo di questi requisiti, fa rivivere il diritto inviolabile all'onore del singolo individuo in tutta la sua pienezza, rendendo illecita la manifestazione del pensiero; l'esercizio del diritto di cronaca non è più configurabile ed il fatto integrerà gli estremi del reato di diffamazione.

Di particolare interesse per l'esame che ci accingiamo ad avviare è sicuramente la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, basata sull'articolo 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, che sancisce che ogni persona ha diritto alla

libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La Convenzione prevede espressamente che l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, quello di libera espressione è considerato un diritto centrale nel sistema di salvaguardia dei diritti dell'uomo. In quest'ambito, la Corte ha sempre sottolineato il ruolo di "cane da guardia" esercitato dagli organi di stampa, da cui consegue la loro funzione di riferire al grande pubblico su fatti di interesse, e Pag. 25 ha considerato le sanzioni a carico dei giornalisti come un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto.

La Corte ritiene tale ingerenza legittima solo a tre condizioni: che essa sia prevista dalla legge; che essa sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; che essa sia proporzionata al fatto (per tutte *Steel e Morris c. Regno Unito*, 15 febbraio 2005).

Nella sentenza del 2 aprile 2009 (*Kydonis c. Grecia*) la Corte, condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista, ha ritenuto che «le pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione» perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni». La Corte ha ribadito come la previsione del carcere sia «susceptibile di provocare un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa».

Nella giurisprudenza della Corte non risultano pronunzie che affrontino specificamente il tema della distinzione tra redattore dell'articolo e direttore responsabile. Viceversa, vi sono molti precedenti che offrono criteri alla luce dei quali valutare la sussistenza del requisito della proporzione.

Sotto questo profilo, la Corte ammette che tra i criteri di giudizio possano essere la natura e la misura delle sanzioni (v. ancora la sentenza *Steel and Morris e*, in particolare, la sentenza *Dupuis c. Francia*, 12 novembre 2007), anche se non risultano passaggi specificamente inerenti alla diversità tra pene detentive e pecuniarie.

Nella sentenza *Ormanni c. Italia* (17 luglio 2007) si rinviene tra i criteri di giudizio ai fini della proporzione la circostanza che il diffamato abbia potuto replicare (più specificamente, è stata affermata nella sanzione al giornalista la sproporzione e, dunque, la violazione dell'articolo 10, in ragione del fatto che oltretutto al diffamato era stata offerta occasione sulla stessa testata di dare la sua versione dei fatti).

Molte sentenze recenti hanno constatato una violazione dell'articolo 10 e in ciò hanno generalmente fatto leva sulla mancanza del requisito della proporzione. È stato infatti più volte considerato eccessivo il peso economico della sanzione sulla persona accusata di aver diffamato il soggetto assunto a obiettivo della propria cronaca o critica. Si vedano – oltre alle citate *Dupuis e Ormanni – Riolo c. Italia* (17 luglio 2008); *Saaristo c. Finlandia* (12 ottobre 2010) e *Pubblico c. Portogallo* (7 dicembre 2010).

Vi è poi da segnalare che il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 2006, nelle sue osservazioni conclusive del 2 novembre 2005 sul rapporto sull'Italia chiede all'Italia di non punire la diffamazione con la reclusione, in quanto prerogativa dei regimi autoritari.

In questo quadro normativo e giurisprudenziale deve essere collocato il dibattito che sta sempre più prendendo corpo nel Paese in questi giorni.

Da parte di tutti vi è la consapevolezza e la convinzione che il giornalista che diffami una persona attribuendole fatti falsi debba essere punita. La questione è come lo debba essere. Oggi si prevede anche il carcere. Secondo i più, la sanzione detentiva è eccessiva, scarsamente retributiva e

per nulla rieducativa, essendo preferibili altri tipi di rimedi, come ad esempio una reale ed efficace rettifica che si accompagnerebbe naturalmente alla tutela civilistica del risarcimento del danno.

Ad esempio, più volte la Federazione nazionale della stampa ha chiesto: l'eliminazione del carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa; che la rettifica sia considerata un motivo di esclusione della punibilità; l'introduzione per legge del principio che non commette reato chi pubblica, senza alterazioni, dichiarazioni altrui riportate letteralmente e in maniera riconoscibile (il cosiddetto "virgolettato"); l'introduzione di meccanismi per rafforzare il diritto al risarcimento del danno conseguente alla "querela temeraria"; l'abolizione dell'istituto della riparazione pecuniaria; l'estensione della prerogativa del segreto professionale anche ai giornalisti Pag. 26 pubblicisti; ed un intervento sulle richieste di risarcimento danni da loro considerato «assolutamente spropositato».

[Enrico COSTA](#) (PdL), *relatore*, ricorda come il testo in esame abbia il medesimo contenuto, salvo che per la parte relativa all'applicazione della legge sulla stampa ai siti *internet* aventi natura editoriale, di un testo approvato all'unanimità nella XIV Legislatura dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato, il cui obiettivo era quello di equilibrare interessi contrapposti, cancellando la sanzione detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, prevedendo una serie di contrappesi che avevano come punti principali una nuova disciplina della rettifica e l'aumento della pena pecuniaria, ai quali si aggiunge una disciplina rigorosa della querela temeraria. Il testo invece non affronta una questione emersa nella scorsa legislatura quando il tema della diffamazione a mezzo stampa è stato affrontato dal Senato senza poi alcun esito finale. In quell'occasione si è molto dibattuto sull'opportunità o meno di intervenire anche sulla portata della fattispecie penale diffamatoria prevedendo in particolare un reato più grave nel caso in cui venga attribuito ad una persona un fatto falso. Su tale questione dovrà soffermarsi la Commissione.

Per quanto attiene alla proposta di legge C. 925 Costa, osserva come questa si componga di tre articoli, diretti a modificare in particolare la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, sostanzialmente riprendendo il contenuto di un testo unificato approvato all'unanimità in prima lettura dalla Camera nella XIV legislatura ed il cui *iter* si è poi interrotto al Senato.

Punto qualificante dell'intervento appare l'eliminazione della pena detentiva per i delitti contro l'onore (ingiuria e diffamazione), che comunque conservano la natura giuridica di delitto.

L'articolo 1 della proposta di legge propone, anzitutto, una serie di modifiche alla legge sulla stampa n. 47 del 1948.

All'articolo 1 le modifiche interessano gli articoli 8, 12 e 13 della legge 47, nella quale è poi introdotto un articolo aggiuntivo (11-*bis*).

Recente giurisprudenza ha escluso l'applicabilità della legge sulla stampa in materia di diffamazione alle testate telematiche (v. Cassazione, sentenze n. 35510 del 2010 e n. 44126 del 2011).

Il comma 1 dell'articolo 1 interviene sull'articolo 8 della legge sulla stampa in materia di diritto di rettifica. È, anzitutto, specificato in relazione ai quotidiani, che le dichiarazioni o le rettifiche della persona offesa devono essere pubblicate senza commento (lett. a).

Sono, poi, introdotti due commi che ampliano l'ambito applicativo dell'istituto della rettifica alle trasmissioni televisive o radiofoniche e alla stampa non periodica (ad es. i libri).

La lettera *b*) estende l'istituto della rettifica alle trasmissioni televisive o radiofoniche. Per tali trasmissioni, il diritto alle dichiarazioni e alla rettifica è esercitato ai sensi dell'articolo 32 del T.U. radiotelevisione (D. Lgs 177/2005).

La lettera *c*) prevede, per la stampa non periodica, l'obbligo di pubblicazione a proprie spese da parte dell'autore dello scritto ritenuto diffamatorio su non più di due quotidiani nazionali delle dichiarazioni o rettifiche della persona offesa, sempre che queste ultime «non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale». La rettifica va pubblicata entro sette giorni dalla richiesta con adeguato rilievo e deve far chiaro riferimento allo scritto cui si riferisce.

In materia di conseguenze civili della diffamazione, il comma 3 dell'articolo 1 in esame mira a limitare l'entità del risarcimento del danno a favore dell'offeso dal reato, risarcimento, per il quale,

ai sensi dell'articolo 11 della legge 47/1948, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore (per i giornali telematici, il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi i giornali telematici: v. C. Cost. sent. n. 20 del 2001).Pag. 27

Con un nuovo articolo 11-*bis* aggiunto alla legge n. 47/1948, si prevede, infatti, che il giudice – determinando l'ammontare del quantum risarcitorio – deve tenere conto dell'effetto riparatorio già conseguito con la pubblicazione della rettifica.

La nuova disposizione stabilisce, poi, un limite massimo di 30.000 euro al risarcimento del danno non patrimoniale che il giudice determina in via equitativa; tale limite non è tuttavia vincolante in caso di recidiva nei confronti della stessa persona, accertata con sentenza definitiva sia civile che penale.

Si ritiene quindi opportuno limitare quantitativamente l'entità massima del risarcimento del danno non patrimoniale, qualora questo debba essere liquidato in via equitativa, al fine di ridurre l'eccessiva discrezionalità del magistrato nel determinare la somma da risarcire nei casi in cui non sia possibile utilizzare parametri oggettivi.

L'articolo 11-*bis* determina, infine, in un anno dalla pubblicazione il tempo della prescrizione dell'azione civile per il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa nei casi previsti dalla legge 47/1948.

Si ricorda che attualmente il tempo della prescrizione dell'obbligazione risarcitoria per la diffamazione a mezzo stampa è determinato, ex articolo 2947 c.c., «in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato» ovvero dalla pubblicazione (cd. prescrizione breve); qualora invece intervenga una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, l'azione civile è soggetta alla prescrizione decennale *ex iudicato*, ai sensi dell'articolo 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile (in tal senso, Cassazione, sent. n. 17949 del 2002; Cass., n. 8154 del 2003 e, più recentemente, n. 4054 del 2009).

La notevole riduzione del periodo utile alla prescrizione è giustificato dal fatto che si tratta di situazioni nelle quali il pregiudizio perde di intensità con il passare del tempo.

Il comma 4 dell'articolo 1 abroga l'articolo 12 della legge sulla stampa che prevede, in caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la possibile richiesta da parte del danneggiato – oltre al risarcimento del danno – di una ulteriore somma a titolo di riparazione.

Il comma 5 dell'articolo 1 riformula l'articolo 13 della legge sulla stampa, escludendo che la diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, possa essere sanzionata con pena detentiva.

Per il reato in questione è, infatti, stabilita, al comma 1, la sola pena della multa, da determinare tra i 5.000 e i 10.000 euro.

Come si è già detto, attualmente, l'articolo 13 della legge sulla stampa prevede per la diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato la pena congiunta della reclusione da 1 a 6 anni e la multa non inferiore a 258 euro.

All'eventuale condanna del giornalista consegue, come pena accessoria, la pubblicazione della sentenza *ex* articolo 36 c.p.; solo in caso di recidiva del condannato, il giudice impone l'ulteriore pena accessoria della sospensione dalla professione per un periodo da 1 mese a 6 mesi. La maggiore severità per i recidivi si giustifica in quanto la reiterazione del reato esclude la buona fede dell'autore.

In base al comma 3, è considerato causa di esclusione della punibilità l'adempimento da parte dell'autore dell'offesa degli obblighi di pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche previsti dall'articolo 8 della legge (spetterà comunque al giudice la verifica del corretto adempimento della rettifica).

A seguito della condanna, il giudice deve trasmettere gli atti all'ordine professionale ai fini delle determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

L'articolo 2 della proposta di legge interviene sul codice penale modificando il regime dei delitti

contro l'onore, l'ingiuria, Pag. 28 la diffamazione e la diffamazione a mezzo stampa, in maniera coerente rispetto alle scelte effettuate per il delitto di diffamazione a mezzo stampa per fatto determinato.

Il comma 1 dell'articolo 2 modifica l'articolo 57 c.p. concernente la responsabilità dei direttori dei periodici in relazione ai contenuti delle pubblicazioni; si tratta di responsabilità colposa per omesso controllo sanzionata, in caso di commissione di un reato, con la pena stabilita per tale reato, diminuita fino ad un terzo.

Il contenuto dell'articolo 57 è riformulato ed adeguato, fin dalla rubrica, alle nuove modalità (oltre alla stampa periodica) con cui possono essere commessi i reati (ovvero diffusione radiotelevisiva ed altri mezzi di diffusione); rafforza il nesso di causalità tra i doveri di vigilanza del direttore e i delitti commessi; rende obbligatorio per il giudice, in caso di condanna del direttore, la riduzione di un terzo della pena prevista per il delitto. In sostanza, oggi si punisce l'omesso controllo colposo; con la nuova disposizione si punisce il fatto che i delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione sono conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione da parte del direttore.

Il successivo comma 2 della norma in esame sostituisce l'articolo 594 c.p., relativo al delitto di ingiuria.

Con il nuovo articolo 594 c.p. l'ingiuria (sia verbale che commessa con altri mezzi) è sanzionabile con sola pena pecuniaria della multa, fino a 5.000 euro (primo comma).

La nuova disposizione raccoglie insieme, nel terzo comma, con lo stesso aumento di pena, le attuali circostanze aggravanti dell'ingiuria ovvero l'attribuzione di un fatto determinato nonché la sua commissione in presenza di una pluralità di persone (secondo e terzo comma vigenti) prevedendo, in tali ipotesi, un aumento di pena (fino ad 1/3 ex articolo 64 c.p.).

Analogo intervento riguarda il reato di diffamazione con la riformulazione dell'articolo 595 del codice penale da cui è eliminata la previsione della pena detentiva.

Il nuovo articolo 595 sanziona la diffamazione solo in via pecuniaria, con la multa da 1.500 a 6.000 euro (primo comma). Si ricorda che a questo reato oggi si applica la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi.

Cambiano le sanzioni al ricorso delle aggravanti: l'attribuzione di un fatto determinato aggrava la pena pecuniaria fino ad un terzo, ex articolo 64 c.p. (secondo comma); la diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico comporta una multa da 3.000 a 8.000 euro (terzo comma).

Anche in relazione a tale fattispecie, visto il rinvio all'articolo 13, comma 3, della legge sulla stampa, come riformulato, la pubblicazione da parte dell'autore del reato di una completa rettifica del giudizio o del contenuto diffamatorio costituisce causa di non punibilità per l'autore della diffamazione (quarto comma).

Alla recidiva nel reato di diffamazione, come nella diffamazione a mezzo stampa di cui all'articolo 13 della legge 48/1947, consegue l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione del condannato per un periodo da 1 a 6 mesi dalla professione di giornalista (quinto comma).

L'articolo 3 della proposta di legge aggiunge un comma all'articolo 427 del codice di procedura penale, relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni.

Il comma aggiuntivo 3-bis prevede che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria, in favore della cassa delle ammende.

Si tratta di una norma che potrebbe sembrare ultronea rispetto al contenuto della proposta di legge, ma che in realtà è connessa alla ratio del provvedimento. Infatti, essa è volta a ridurre il rischio di querele presentate solamente come forma Pag. 29 di pressione psicologica in vista di un risarcimento civile, fenomeno che vede proprio i giornalisti come le principali vittime.

[Gregorio GITTI](#) (SCpI) ritiene che il testo in esame sia del tutto squilibrato a danno del soggetto che viene diffamato, in quanto vengono posti addirittura dei limiti quantitativi al risarcimento dei

danni senza tenere conto che la rettifica non può mai essere considerata come uno strumento che riesce a riparare integralmente il danno subito a seguito di una notizia diffamatoria. La stessa rimozione della pena detentiva appare del tutto incongrua qualora non sia controbilanciata, il che non avviene con il testo in esame, da un congruo e adeguato risarcimento economico del danno subito, il quale rappresenta in realtà il migliore deterrente contro la diffamazione a mezzo stampa.

[Vittorio FERRARESI](#) (M5S) ritiene che sia quanto mai necessario procedere ad un accertamento, che secondo l'ISTAT non apparirebbe possibile, dell'applicazione specifica delle disposizioni relative alla diffamazione a mezzo stampa così come punita sia dal codice penale che dalle leggi speciali.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che è stato chiesto dal presentatore Pisicchio l'abbinamento alla proposta in esame della sua proposta n. 191, recante disposizioni in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione nonché l'istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione. Proprio in considerazione dell'istituzione del Giurì non si è proceduto all'abbinamento d'ufficio della predetta proposta di legge, la quale tuttavia potrà essere abbinata qualora la Commissione sia d'accordo.

[Enrico COSTA](#) (PdL), *relatore*, esprime forti perplessità in merito all'abbinamento, non soltanto in relazione alla parte relativa all'istituzione del Giurì ma anche, anzi specialmente, in merito al fatto che la proposta di legge n. 191 ha per oggetto una questione estremamente complessa quale l'applicazione delle disposizioni sulla diffamazione con il mezzo della stampa ai siti *internet* aventi natura editoriale. Si tratta di un tema estremamente rilevante, che deve essere affrontato dal Parlamento ma non in questa occasione, in cui è invece necessario soffermarsi sulla disciplina generale della diffamazione per mezzo della stampa nonché sull'istituto della rettifica.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, preso atto dell'intervento dell'onorevole Costa, rinvia la decisione in merito all'abbinamento della proposta di legge C. 191 alla prossima seduta, quando anche gli altri deputati saranno in grado di valutare meglio la questione. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

# CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 6 giugno 2013

XVII LEGISLATURA  
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Giustizia (II)  
COMUNICATO

## SEDE REFERENTE

*Giovedì 6 giugno 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). – Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta e Cosimo Ferri.*

**La seduta comincia alle 9.35.**

*Omissis*

**Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.**

**C. 925 Costa.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 4 giugno 2013.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che il provvedimento in esame è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per prossimo il mese di luglio.

[Ivan SCALFAROTTO](#) (PD) nell'ottica di un rafforzamento dello strumento della rettifica, le cui modalità sono disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, ritiene che sarebbe preferibile una formula normativa più intensa e dettagliata, nella quale si preveda che la rettifica debba essere pubblicata entro un breve periodo dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce.

[Daniele FARINA](#) (SEL) in considerazione della delicatezza e complessità del provvedimento, auspica che la Commissione voglia compiere un esame approfondito al quale dedicare tutto il tempo necessario. Pur condividendo la finalità del provvedimento ritiene, infatti, che l'intera struttura delle sanzioni penali sia irrealistica, poco dissuasiva e sostanzialmente da riscrivere. Sottolinea come anche la disciplina dell'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 11-bis», preveda un'ipotesi sostanzialmente irrealizzabile, essendo improbabile che l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.

[Luca D'ALESSANDRO](#) (PdL) ricorda come, di fatto, nella maggior parte dei casi la pena detentiva sia venuta in questione quando il querelato era un magistrato, anche se non sempre si è trattato dei casi più eclatanti di diffamazione. Ritiene, più in generale, che si debba riflettere seriamente sull'eliminazione dell'aggravante di cui all'articolo 594, quarto comma, del codice



penale. Ritiene inoltre inopportuno che l'oggetto dell'esame si estenda a materie sostanzialmente eterogenee, come avverrebbe in caso di abbinamento della proposta di legge n.121 Pisicchio.

[Francesca BUSINAROLO](#) (M5S) esprime talune perplessità sulla previsione del nuovo articolo 595 del codice penale, laddove si collega, quale conseguenza della condanna, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi alle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma. Esprime inoltre perplessità sull'articolo 3, che prevede una sanzione pecuniaria in caso di querela temeraria. Pag. 10Auspica che nel corso dell'esame le predette disposizioni possano essere adeguatamente approfondite.

[Walter VERINI](#) (PD), *relatore*, ritiene che la delicatezza e l'importanza del provvedimento consiglino di fare presto, ma di fare bene, e che i contributi che emergono dal dibattito confermano la possibilità di fare un buon lavoro. Precisa che si tratta di un testo aperto ad eventuali modifiche e ritiene che, a tal fine, potrebbe essere utile svolgere un ciclo di audizioni.

[Stefano DAMBRUOSO](#) (SCpI) preannuncia la presentazione di una sua proposta di legge in materia.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, dopo avere sottolineato l'importanza di conoscere anche la posizione del Governo e le sue eventuali proposte di modifica, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*Omissis*

**La seduta termina alle 10.55.**

# CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 11 giugno 2013

35.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Giustizia (II)

COMUNICATO

Pag. 94

## SEDE CONSULTIVA

*Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.*

**La seduta comincia alle 12.20.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.**

**C. 482 ed abb.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 95

[Michela MARZANO](#) (PD), *relatore*, osserva come il testo unificato delle proposte di legge C. 442, 887 e 1001 sia diretto a prevedere l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

Si tratta di un organo istituito anche nelle scorse legislature a partire dal 1962 con ampio consenso parlamentare

Quanto ai contenuti, il testo presenta una formulazione pressoché simile a quella dell'ultima legge istitutiva della Commissione antimafia (n. 132 del 2008), discostandosene per alcuni profili.

L'articolo 1 disciplina i compiti della Commissione, che dovranno concretarsi nelle seguenti attività: verifica di attuazione della normativa di contrasto alla criminalità organizzata e alla mafia e di promozione delle iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia; accertamento della congruità della legislazione vigente, anche riguardante il riciclaggio, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinate e incisive le iniziative contro la mafia; l'accertamento e la valutazione delle tendenze e dei mutamenti in atto nell'ambito della criminalità di tipo mafioso anche con riferimento a processi di internazionalizzazione e di cooperazione con altre organizzazioni criminali in attività illecite rivolte contro la proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo, sotto quest'ultimo profilo, al ruolo della criminalità nella promozione e nello sfruttamento dei flussi migratori illegali; indagine sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

l'accertamento di modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti di tipo mafioso; esame dell'impatto sul sistema produttivo delle attività delle associazioni mafiose, in particolare per l'alterazione della libera concorrenza, per l'accesso ai sistemi bancario e finanziario, per la trasparenza della gestione delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo imprenditoriale; verifica dell'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci, nonché dell'adeguatezza delle strutture preposte al contrasto e alla prevenzione della criminalità e al controllo del territorio.

Alla Commissione è altresì attribuito il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione da parte della criminalità di tipo mafioso negli enti locali e il compito di proporre misure per prevenire e contrastare tali tentativi, anche verificando l'efficacia delle disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali e di rimozione degli amministratori di tali enti. Alla Commissione spetta inoltre riferire alle Camere al termine dei lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

I compiti sono svolti dall'organo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche con riferimento ad altre associazioni criminali, comunque denominate, alle mafie straniere, alle organizzazioni di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 146 del 2006, ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, nonché a tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis (Associazione di tipo mafioso) del codice penale.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà Pag. 96personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

La ragione per la quale si prevede, sin dalla XV legislatura, una riduzione dei poteri della Commissione d'inchiesta rispetto all'autorità giudiziaria in materia di provvedimenti sulla libertà e sulla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione (in sostanza la possibilità di disporre l'arresto ovvero intercettazioni telefoniche), è giustificata dalla circostanza che l'adozione di provvedimenti limitativi dei diritti costituzionalmente garantiti nel caso delle Commissioni di inchiesta non è assistita dalle medesime garanzie previste nel caso in cui tale adozione sia fatta dall'autorità giudiziaria, nel qual caso vi è la richiesta del pubblico ministero vagliata dal giudice.

La Commissione è composta da venti (anziché venticinque) senatori e venti (anziché venticinque) deputati, scelti (anziché nominati) rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione inoltre dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010.

Si ricorda che la proposta di autoregolamentazione in ogni caso riguarda i criteri, ad adesione volontaria, che impegnano formazioni politiche e liste civiche a non presentare o appoggiare candidati alle elezioni regionali e amministrative che si trovino in specifiche condizioni. Tali condizioni riguardano il candidato nei cui confronti sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata o che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, per una serie di delitti. L'impegno riguarda anche la pubblicità delle motivazioni dell'eventuale scelta di non rispettare tali criteri. A differenza delle precedenti leggi, le proposte in esame dettano una disciplina per il caso di sopravvenienza di una delle condizioni illustrate,

prevedendo che in tale fattispecie l'interessato deve informarne immediatamente il Presidente della Camera di appartenenza.

La Commissione procede ad audizioni a testimonianza ai sensi dell'articolo 4, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. La relativa disciplina è analoga a quanto stabilito nella XVI legislatura, con applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale, nonché dell'articolo 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale. Resta ferma inoltre la vigente disciplina in tema di segreto professionale e bancario ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Ai sensi dell'articolo 5, la Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. Si prevede che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

Si prevede che l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto Pag. 97ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Presso la Commissione Affari costituzionali si è discusso se prevedere, al contrario delle ultime leggi istitutive della Commissione antimafia, se prevedere il divieto di apposizione del segreto di Stato all'Antimafia. Si è stabilito di non inserire tale divieto in quanto la normativa vigente già vieta tale segreto sui fatti di terrorismo e di mafia.

L'articolo 7 ha per oggetto l'organizzazione interna. Si prevede tra l'altro che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2013 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che presso la Commissione di merito è in corso l'esame in sede referente del provvedimento in titolo, nel corso del quale potrebbero essere approvati emendamenti il cui oggetto rientra negli ambiti di competenza della Commissione giustizia. Al fine di esprimere il parere sul testo, come risultante dagli emendamenti approvati, rinvia quindi l'esame del provvedimento in sede consultiva, nella seduta che si svolgerà al termine delle audizioni relative all'indagine conoscitiva prevista per oggi. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

**DL 61/13: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.**

**C. 1139 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

[Alfredo BAZOLI](#) (PD), *relatore*, osserva che il decreto-legge in titolo si compone di tre articoli volti a disciplinare, in via generale (articolo 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articolo 2), il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnalano l'articolo 1, commi 9, 10 e 11, e l'articolo 2, comma 3.

Il comma 9 interviene in materia di responsabilità del commissario e prevede, in forza del richiamo all'articolo 6 del D.Lgs. 231 del 2001 (Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche), il possibile esonero della responsabilità del commissario e del subcommissario per i possibili illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria. Pag. 98

Il comma 9 stabilisce, quindi, che la predisposizione dei piani e delle misure di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, del piano industriale di conformazione della produzione nel rispetto delle suddette prescrizioni nonché – fino all'approvazione dello stesso piano industriale – la predisposizione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale, equivalgono all'adozione di idonei modelli di organizzazione dell'impresa.

Ricorda, infatti, che l'articolo 6 del D.Lgs. 231 prevede che, se un reato è stato commesso da soggetti che rivestono funzioni apicali ovvero funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (nonché che esercitano su di esso, anche di fatto, la gestione e il controllo) l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il comma 10 limita inoltre la responsabilità del commissario in relazione ad eventuali diseconomie dei risultati ai soli casi di dolo o colpa grave. L'attribuzione del rilievo pubblicistico all'attività del commissario in ragione del rapporto di servizio, esclude dunque che la stessa sia valutata con i criteri ordinari di cui all'articolo 2932 c.c. (responsabilità degli amministratori verso la società).

Il comma 11 prevede che il giudice competente provveda a svincolare le somme già oggetto di sequestro in sede penale nonché quelle oggetto di sequestro preventivo ai sensi del citato D.Lgs. 231 del 2001 in danno dei soggetti obbligati dall'autorità amministrativa all'esecuzione delle prescrizioni dell'A.I.A. e delle misure di risanamento ambientale in relazione ai reati connessi all'attività imprenditoriale. Le somme svincolate sono messe a disposizione del commissario e destinate esclusivamente alle misure connesse alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e al risanamento ambientale.

Sempre con riferimento all'articolo 1, rileva come il comma 3, ultimo periodo, contenga un riferimento del tutto erroneo all'articolo 1339 del codice civile.

L'articolo 2, comma 3, reca alcune novelle all'articolo 1 del decreto-legge 207/2012.

Una prima novella specifica in maniera più dettagliata il criterio di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'A.I.A. Rispetto al testo previgente, che prevedeva unicamente un ammontare massimo (pari al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato), viene previsto che, «esclusa l'oblazione», l'importo

minimo della sanzione sia di 50.000 euro.

Osserva che l'uso del termine oblazione appare in questa sede improprio in quanto nell'ordinamento nazionale l'oblazione è un istituto che consente l'estinzione di un reato a fronte del pagamento di una somma di denaro (artt. 162 e 162-*bis* del codice penale). In considerazione del fatto che la disposizione specifica i criteri della sanzione amministrativa, è presumibile che il legislatore intenda escludere il pagamento in misura ridotta (istituto disciplinato dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981), talvolta definito anche «oblazione amministrativa».

Dopo l'ultimo periodo del citato comma 3, che prevede che la sanzione sia irrogata dal prefetto competente per territorio, viene aggiunta una disposizione secondo cui le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale: soggetto cui compete, ai sensi dell'articolo 29-*decies* del D.Lgs. 152/2006, l'effettuazione dell'attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni dell'A.I.A.).

Viene altresì previsto che i proventi delle sanzioni irrogate siano assegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e finalizzati Pag. 99 al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato.

Ai fini dell'efficacia ed efficienza del sistema sanzionatorio, esprime perplessità sulla previsione secondo la quale l'ISPRA svolge le attività di accertamento, contestazione e notificazione relative a sanzioni amministrative anche molto afflittive (che possono giungere sino al 10 per cento del fatturato della società), senza l'adeguamento del numero degli ispettori dell'ISPRA, la formalizzazione delle relative competenze né l'esplicita attribuzione agli stessi di poteri, garanzie e tutele analoghe a quelle attribuite agli ufficiali di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

## **Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto 285, in materia di pagamento delle sanzioni.**

### **C. 997 Meta.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

[Matteo BIFFONI](#) (PD), relatore, osserva come una delle accuse che più spesso alcuni dei nostri concittadini rivolgono alle Istituzioni sia quella di essere distanti, talvolta indifferenti, alle istanze che arrivano e, in alcuni casi, ed in particolare nel caso dell'irrogazione di sanzioni, di essere spietate quando il cittadino non adempie tassativamente, senza invece riconoscere il merito di chi si comporta virtuosamente, adeguandosi in maniera diligente alla sanzione ricevuta: è ovvio infatti che il problema di ricevere una multa è collegato non tanto al fatto di aver infranto il codice della strada, quanto al pagamento e alla somma da esborsare per poter sistemare la propria situazione di infrazione.

Ecco dunque la *ratio* di questa proposta di legge.

La proposta di cui si discute fa riferimento all'introduzione di una serie di modifiche all'articolo 202 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 285/1992 e seguenti modifiche, ossia del pagamento in misura ridotta. Se finora il succitato articolo prevedeva (e continua a prevedere) il pagamento del minimo della sanzione amministrativa pecuniaria elevata, in caso di saldo entro sessanta giorni, si propone adesso l'introduzione di una riduzione del 20 per cento di tale somma, qualora il cittadino sanzionato effettui il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione (articolo 200 CdS) o dalla notificazione (articolo 201 CdS), in un'ottica premiante un comportamento virtuoso, quale è il pagamento della sanzione in tempi rapidissimi. Questo rappresenta per il cittadino, colpito

dalla sanzione, una modalità che permette un diverso e più «sereno» atteggiamento verso la dovuta punizione, sancendo una ipotesi di ammorbidimento della gravità delle sanzioni inaspritesi nel corso degli ultimi anni.

Ed è ovvio che una tale previsione, incentivando un immediato riscontro alla violazione effettuata, comporta un effetto positivo rispetto anche alla certezza della sanzione, vero cardine – e certo non solo nel campo della sicurezza stradale – del sistema giustizia. Anche nel caso di specie è esperienza comune quanto spesso gli enti locali non riescano a riscuotere l'intero ammontare delle sanzioni elevate.

Non solo: in quest'ottica, ma anche con l'idea di deburocratizzare e snellire l'attività amministrativa di notifica, nel presente Progetto di Legge si demanda a un apposito decreto del ministero dell'interno, di concerto con quello della Giustizia, infrastrutture, economia e finanze, pubblica amministrazione, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della proposta in discussione, la regolamentazione della notifica dei verbali di accertamento tramite posta elettronica certificata, senza spese di notificazione, Pag. 100 nei confronti di quei soggetti abilitati all'utilizzo di quel tipo di modalità di posta.

Nella prospettiva di rendere più immediato, e quindi più certo, il pagamento delle sanzioni, andando incontro alle esigenze del cittadino di una più capillare ed agevole possibilità di saldare il dovuto, il presente progetto individua innanzitutto la opportunità, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di fornire l'agente accertatore di strumenti di pagamento elettronico per permettere l'immediato pagamento da parte del soggetto sanzionato nelle mani dell'agente stesso, che ne rilascerà debita ricevuta, segnalando l'avvenuto pagamento nella copia del verbale rilasciata al trasgressore. Per favorire la modalità di pagamento tramite strumenti di pagamento elettronici, il ministro dell'Interno, sentito il ministero dell'economia, promuoverà la stipulazione di convenzioni con banche, Poste Italiane e altri intermediari finanziari, ovviamente senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, come stabilito nel presente progetto di legge.

Passando all'analisi dettagliata del contenuto del provvedimento, osserva come questo si componga di un unico articolo, contenente numerose disposizioni che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

Il comma 1, segnatamente, novella l'articolo 202 del Codice della strada, il quale, nel testo attuale, consente il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni dello stesso Codice in misura pari al minimo fissato dalle singole norme qualora il pagamento stesso sia effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Alla lettera *a*), che costituisce il fulcro del provvedimento, si aggiunge un periodo che prevede una riduzione del 20 per cento rispetto al minimo fissato dalle singole norme, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

La lettera *b*), numeri 1) e 2), novella il comma 2 del citato articolo 202, il quale elenca le modalità attraverso le quali può essere effettuata la corresponsione delle somme dovute dal trasgressore. Rispetto alle modalità di pagamento previste dal testo vigente (presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore; a mezzo di versamento in conto corrente postale; a mezzo di conto corrente bancario, se l'amministrazione lo prevede) viene ora aggiunta la possibilità di corrispondere le somme mediante strumenti di pagamento elettronico.

La lettera *c*) consente al trasgressore di effettuare il versamento della sanzione, nella misura dell'ottanta per cento del minimo, al momento della contestazione nelle mani dell'agente accertatore, mediante strumenti di pagamento elettronico, se questi è munito di idonea apparecchiatura.

La lettera *d*), numeri 1) e 2) del comma 1 novella il comma 2-*bis* del citato articolo 202, il quale, nel testo attuale, ammette il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore per determinate violazioni commesse da soggetti in possesso di alcune categorie di patente. Si prevede ora che, anche in questi casi, il pagamento possa essere effettuato nella misura e con le modalità sopra descritte.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della

giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, la disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della strada tramite posta elettronica certificata, nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo di tale sistema. La notifica tramite posta elettronica esclude l'addebito delle spese di notificazione a carico dei trasgressori. Il decreto dovrà essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame e non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si riserva di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Pag. 101

[Franco VAZIO](#) (PD) ritiene che il provvedimento nel suo complesso sia ragionevole. Si chiede, tuttavia, se il versamento della sanzione al momento della contestazione nelle mani dell'agente accertatore, mediante strumenti di pagamento elettronico, rappresenti effettivamente una semplificazione e se sia possibile realizzarla senza aggravio di costi.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, osserva come provvedimento introduce delle effettive semplificazioni a vantaggio del cittadino.

[Matteo BIFFONI](#) (PD), *relatore*, ritiene che la clausola di invarianza finanziaria possa essere rispettata.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) esprime perplessità sulla tecnica legislativa utilizzata, ritenendo inopportuno ricorrere ad un articolo unico, composto da più commi. Ritiene che difficilmente il provvedimento possa essere attuato senza un aggravio di costi.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ritiene opportuno chiarire che gli aspetti del provvedimento relativi alla copertura finanziaria saranno oggetto dei dovuti approfondimenti presso la V Commissione, competente per materia.

Il Sottosegretario **Cosimo FERRI** dichiara di condividere il testo in esame e la sua impostazione. Osserva, infatti, come il provvedimento, andando incontro alle esigenze del cittadino, consentirebbe non solo di ridurre il contenzioso in materia di circolazione stradale ma permetterebbe anche allo Stato di realizzare un risparmio di spesa, correlato al minor numero di sentenze emesse dai giudici di pace. Il provvedimento, inoltre, favorisce anche quei comuni che hanno difficoltà nel recupero di queste somme di denaro e che quindi trarrebbero un vantaggio dalla definizione del procedimento con le modalità di pagamento in esame. Ricorda, infine, come molte sanzioni non vengano rimosse in quanto i relativi crediti sono prescritti.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede se il relatore intenda presentare una proposta di parere.

[Matteo BIFFONI](#) (PD), *relatore*, preso atto di quanto emerso dal dibattito, formula, per gli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione giustizia, una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 13.05.**

**SEDE REFERENTE**



*Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.**

**C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 204 Burtone).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2013.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che alle proposte di legge C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo, è stata abbinata la proposta di legge C. 204 Burtone.

Ricorda come i provvedimenti in titolo siano stati inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio. Pag. 102

Avverte quindi che i relatori, onorevole Dambruoso e Mattiello, hanno concordato di formulare un testo unificato delle proposte di legge in esame e di proporlo alla Commissione nella seduta che sarà convocata per martedì 18 giugno 2013, affinché questa lo adotti come testo base.

Le sedute previste per questa settimana e la seduta di martedì prossimo, fino all'adozione del testo base, saranno dedicate al completamento dell'esame preliminare e, quindi, agli interventi dei colleghi che vi abbiano interesse e all'eventuale integrazione della relazione con riferimento alla proposta di legge oggi abbinata. Chiede quindi se vi siano iscritti a parlare.

[Enrico COSTA](#) (PdL) ritiene necessario comprendere come il lavoro della Commissione giustizia si intersechi con il lavoro del Governo posto che, da notizie di stampa, si apprende della costituzione di una commissione di giuristi voluta dal Presidente del Consiglio, con il compito di elaborare proposte in materia di contrasto della criminalità organizzata, intervenendo anche in materia di voto di scambio. Sarebbe quindi utile una interlocuzione con il Governo per evitare inutili sovrapposizioni e lo svolgimento di un lavoro disorganico.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, dichiara di condividere i rilievi dell'onorevole Costa e ritiene opportuno acquisire quanto prima elementi di valutazione per evitare che Parlamento e Governo si muovano in modo disorganico. Ribadisce, in ogni caso, che i provvedimenti in titolo sono inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio e che, pertanto, la Commissione proseguirà i propri lavori come stabilito nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il Sottosegretario **Cosimo FERRI** si riserva di fornire le indicazioni richieste.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.**

**C. 925 Costa.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 giugno 2013.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che sono in corso di assegnazione delle proposte di legge che verranno abbinare in quanto vertenti su materia identica a quella oggetto della proposta di legge C. 925 Costa. Ricorda che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio.

[Enrico COSTA](#) (PdL), *relatore*, ritiene che possa essere utile svolgere un ciclo di audizioni. Evidenzia altresì l'opportunità di valutare la sussistenza dei presupposti per un trasferimento dell'esame in sede legislativa e quindi per lo svolgimento di un iter accelerato, pur tenendo conto dell'inserimento del provvedimento nel programma dei lavori dell'Assemblea.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, fa presente che le questioni poste dall'onorevole Costa potranno essere approfondite nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

[Walter VERINI](#) (PD), *relatore*, ritiene che l'ipotesi del trasferimento dell'esame in sede legislativa possa essere presa seriamente in considerazione, per il provvedimento in titolo, così come per altri provvedimento all'esame della Commissione, sui quali sia possibile raggiungere un elevato grado di condivisione.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) ritiene ragionevole ipotizzare un trasferimento dell'esame alla sede legislativa. Preannuncia la presentazione di una proposta di legge del suo gruppo in materia.

Pag. 103

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

## **INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne. Audizione del generale Enrico Cataldi, Comandante del Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche (RaCIS).**  
*(Svolgimento e conclusione).*

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Generale **Enrico CATALDI**, *Comandante del Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche*, e il Colonnello **Arturo GUARINO**, *Capo ufficio legislazione del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati [Salvatore MICILLO](#) (M5S), [Alessia MORANI](#) (PD), [Francesca BUSINAROLO](#) (M5S), [Fabrizia GIULIANI](#) (PD) e [Ivan SCALFAROTTO](#) (PD).

Il Generale **Enrico CATALDI**, *Comandante del Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche*, e il Colonnello **Arturo GUARINO**, *Capo ufficio legislazione del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri*, rispondono ai quesiti posti.

Intervengono, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni, i deputati [Ivan SCALFAROTTO](#) (PD), [Davide MATTIELLO](#) (PD), [David ERMINI](#) (PD) e [Donatella FERRANTI](#), *presidente*.

Il Generale **Enrico CATALDI**, *Comandante del Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche*, e il Colonnello **Arturo GUARINO**, *Capo ufficio legislazione del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri*, rispondono ai quesiti posti.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.40.**

*N.B.: Il [resoconto stenografico](#) della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## SEDE CONSULTIVA

*Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.**

**C. 482 ed abb.**

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nell'odierna seduta.

Pag. 104

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che le modifiche apportate dalla Commissione di merito al provvedimento non riguardano disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

[Michela MARZANO](#) (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione, nella quale si invita la Commissione di merito a inserire all'articolo 1, comma 1, lett. A) il riferimento al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 12 giugno 2013

36.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Giustizia (II)

COMUNICATO

Pag. 57

## SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). — Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta e Cosimo Ferri.*

**La seduta comincia alle 10.50.**

### **Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.**

#### **C. 245 Scalfarotto.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 giugno 2013.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta si è svolta la relazione dell'onorevole Ivan Scalfarotto e che oggi si procederà alla relazione dell'altro relatore, onorevole Antonio Leone.

[Antonio LEONE](#) (PdL), *relatore*, rileva, come ha già precisato il collega Scalfarotto, come il tema della lotta contro l'omofobia e la transfobia sia stato già affrontato sia a livello comunitario sia dagli ordinamenti di altri Paesi europei.

Per quanto attiene all'Italia, non vi è una normativa specifica volta a punire le condotte omofobiche. Nelle ultime legislature il Parlamento si è occupato più Pag. 58 volte espressamente della questione, senza tuttavia giungere all'approvazione di una legge in materia. In particolare, sono state respinte dall'Assemblea alcune proposte che sono state ritenute non conformi al dettato costituzionale. Da più parti, anche sotto la spinta di gravi fatti di cronaca che sembrano ripetersi sempre più frequentemente, si ravvisa l'urgenza di intervenire in materia prevedendo anche per l'Italia una normativa penale specifica contro l'omofobia e la transfobia. La questione, a ben vedere, non è tanto, o, forse sarebbe meglio dire non è soltanto, la valutazione dell'opportunità di inserire nel nostro ordinamento tale normativa, quanto, piuttosto, verificare come la legge penale possa affrontare il tema del contrasto dell'omofobia o transfobia.

Il testo in esame segue la via della modifica della legge Reale – Mancino, ampliando le ipotesi discriminatorie al caso in cui la condotta sia motivata dall'identità sessuale della vittima.

L'articolo 1 della proposta di legge fornisce le definizioni volte ad individuare il bene giuridico tutelato, in ossequio al principio di tassatività in base al quale il fatto che dà luogo all'applicazione di una pena deve essere previsto in modo espresso, definendone i contenuti in termini di ragionevole certezza e delineando con precisione i confini della sua applicabilità.

In particolare, si spiega cosa si debba intendere per «identità sessuale» e per le sue componenti «identità di genere», «ruolo di genere» e «orientamento sessuale».

La Commissione dovrà valutare se le specifiche definizioni contenute nell'articolo 1 siano sufficientemente determinate, considerato che viene fatto riferimento a delle nozioni che potrebbero suscitare forti dubbi interpretativi in sede di applicazione della norma penale. Ad esempio, occorre

verificare se l'attrazione emotiva e non anche sessuale possa rientrare nella nozione penale di orientamento sessuale. In merito al ruolo di genere occorre verificare in che cosa consista l'aspettativa sociale connessa all'essere uomo o donna.

Occorre verificare se lo sforzo sia sufficiente.

L'articolo 2, poi, estende i reati puniti dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654 (che ha reso esecutiva la convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale) anche agli atti di discriminazione motivati dall'identità sessuale della vittima.

Si introduce una nuova tipologia di discriminazione che appare in linea con quanto disposto dall'articolo 3 della Costituzione, laddove si afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza distinzione di «sesso, razza, lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Evidenzia, tra l'altro, come tale normativa, originariamente prevista per le sole condotte di discriminazione razziale, sia in passato (con il d.l. n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993) già stata estesa alla discriminazione per motivi religiosi.

In proposito ricorda come, nella scorsa legislatura, il testo di una precedente proposta di legge avente ad oggetto analogo argomento (A.C. 2802) è stato respinto dall'Assemblea a seguito dell'approvazione di una questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità.

In particolare, è stata evidenziata una presunta violazione dell'articolo 3 della Costituzione con riferimento al canone della ragionevolezza, nella misura in cui si sarebbe offerta una protezione privilegiata alla persona offesa in ragione del proprio orientamento sessuale, a differenza di altre situazioni ugualmente meritevoli di tutela (reati commessi in ragione delle condizioni di handicap o di malattia della parte offesa o della sua età anziana).

È stato altresì evidenziato come un'eventuale estensione della legge n. 205 del 1993 (legge Mancino) alle discriminazioni per motivi di orientamento sessuale «segnerebbe la traccimazione dal diritto Pag. 59 penale del fatto ad un inaccettabile diritto penale dell'atteggiamento interiore: da una sanzione che segue un comportamento concreto ad una sanzione con aggravante che segue un dato intimistico» (cfr. questione di pregiudiziale n. 2 Bertolini ed altri).

Per quanto concerne la condotta, l'articolo 2 estende l'ambito applicativo della fattispecie *ex* articolo 3 della legge n. 654 del 1975, sostituendo le attività più circoscritte di «propaganda» e «istigazione» con quelle più ampie di «diffusione» ed «incitamento». Sotto un profilo penalistico non sembra possano muoversi rilievi, dal momento che si modifica la norma con riferimento a tutte le forme di discriminazione, non solo a quella relativa all'orientamento sessuale. Per di più si reintroduce una terminologia che già connotava la fattispecie di reato prima delle modifiche apportate dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85.

Lo stesso può dirsi per la modifica relativa alle sanzioni: la norma in oggetto elimina la pena pecuniaria di euro 6.000 alternativa a quella della reclusione, introdotta, a sua volta, dalla legge n.85 del 2006.

L'articolo 3 si limita a coordinare le modifiche apportate alla legge n. 654 del 1975 con quelle al decreto legge n. 122 del 1993, convertito con la legge 25 giugno 1993, n. 205 estendendo, anche in questo caso, le misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica, religiosa alla discriminazione motivata dall'identità sessuale della vittima.

La medesima estensione viene operata con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 122/93 che aumenta fino alla metà la pena prevista per «i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità».

Con riferimento a tale circostanza aggravante l'articolo 3 prevede un'ulteriore modifica sostituendo la parola «finalità» di discriminazione con il termine «motivi». Tale ultima correzione sembra volta a evitare che i reati commessi con motivazioni discriminatorie, quale che sia la condizione discriminata, siano considerati reati di dolo specifico i quali pongono notevoli problemi

di accertamento, di non facile soluzione, in capo all'autorità giudicante.

L'articolo 4 introduce l'articolo 1-*bis* dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122. In sostanza con tale operazione si scorpora una delle sanzioni accessorie, già previste dai commi 1-*bis* e seguenti dello stesso decreto-legge quali pene facoltative, rendendola obbligatoria.

A seguito di tale modifica, dunque, il giudice, in caso di condanna per uno dei reati *ex* articolo 3 legge n. 654 del 1975, deve sempre applicare la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità e può eventualmente irrogare anche una o più delle altre pene accessorie previste dai commi 1-*bis* e seguenti: tale meccanismo potrebbe determinare il rischio di una diminuzione della determinazione della pena principale (reclusione) in considerazione della obbligatorietà della pena accessoria.

Ancora una volta la modifica riguarda tutti i reati di discriminazione, non solo quelli motivati dall'orientamento sessuale. Inoltre è stata prevista la possibilità di svolgere l'attività non retribuita anche «in favore di associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgender».

Sotto il profilo della costruzione della norma, osserva che in generale l'attività non retribuita è prevista come sanzione sostitutiva della pena detentiva per alcune categorie di reati (ad esempio, guida sotto l'influenza di alcol o di stupefacenti), nel qual caso ha la stessa durata che avrebbe avuto la pena detentiva. Inoltre è prevista quale sanzione principale applicabile dal giudice di pace, ma solo su richiesta dell'imputato e per un termine non superiore a 6 mesi. Pag. 60

Quanto alla durata della sanzione accessoria, osserva che è stata notevolmente incrementata dall'articolo in esame portandola da un massimo di 12 settimane originarie ad un periodo compreso tra 6 mesi ed 1 anno (ciò potrebbe essere considerato eccessivo anche alla luce della obbligatorietà di tale sanzione).

L'articolo 5, infine, modifica la disciplina applicativa della circostanza aggravante prevista per i reati commessi per motivi di discriminazione e già estesa, dall'articolo 3 della proposta di legge in esame, anche alle ipotesi di discriminazione per motivi relativi all'identità sessuale della vittima.

La formulazione attualmente in vigore è volta a non consentire che l'aggravante possa essere posta nel nulla dal potere discrezionale del giudice mediante il suo annullamento a seguito del giudizio di equivalenza o addirittura di prevalenza delle attenuanti. Si è cioè inteso escludere soltanto la prevalenza o l'equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti ma non la loro applicazione. Infatti la norma prevede solo che le eventuali diminuzioni di – Pena «si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

Nella nuova formulazione, invece, si esclude in assoluto la possibilità di applicare attenuanti affermando che «la circostanza aggravante è sempre considerata prevalente sulle ritenute attenuanti»: questo meccanismo meriterebbe la necessaria riflessione sotto il profilo tecnico in quanto le eventuali attenuanti non avrebbero mai la possibilità di essere applicate dal giudice, così impedendo una gradazione adeguata della pena in relazione alla gravità del fatto ed alla personalità del reo. Anche in questo caso, infatti, occorre verificare se la modifica della normativa vigente sia pienamente conforme al dettato costituzionale in quanto determina una presunzione assoluta di maggiore gravità relativamente all'aggravante in esame rispetto a qualsiasi altra circostanza attenuante.

Osserva conclusivamente come si tratti di una legge importante, interessante, per l'esame della quale appare necessario il contributo tecnico di tutti.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che si svolgerà al termine della seduta delle Commissioni riunite II e VIII prevista per oggi.

**La seduta termina alle 11.10.**

**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente [Carlo SARRO](#). — Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta e Cosimo Ferri.

**La seduta comincia alle 12.10.**

**Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.**

**C. 245 Scalfarotto.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

[Carlo SARRO](#), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.**

**C. 925 Costa.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2013.

[Francesca BUSINAROLO](#) (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta di legge sul medesimo oggetto della proposta Pag. 61 in esame, della quale auspica l'abbinamento.

[Alfredo BAZOLI](#) (PD) chiede se si intenda procedere a delle audizioni e se vi sia l'intenzione di chiedere il trasferimento in sede legislativa.

[Carlo SARRO](#), *presidente*, ricorda che le questioni poste dall'onorevole Bazoli sono di competenza dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

[Antonio MAROTTA](#) (PdL) invita a riflettere sull'entità delle sanzioni previste dal testo in esame ed in particolare dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, così come modificato dall'articolo 3 del testo, secondo cui nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. In questo caso si tratta di una sanzione non adeguata che non si rapporta alla reale gravità del danno subito dalla vittima, facendo perdere la funzione preventiva che la medesima dovrebbe sempre assicurare. Occorre, inoltre, tenere conto che il giornalista che diffama si trova in una posizione di forza rispetto alla vittima, in quanto ha alle proprie spalle il direttore del giornale o l'editore. Non ritiene che si possa risolvere la questione facendo affidamento al risarcimento in sede civile, in quanto non occorre confondere il momento del risarcimento del danno con quello dell'applicazione della sanzione penale, che risponde ad altre esigenze rispetto a quelle solamente riparatorie.

[Francesca BUSINAROLO](#) (M5S) dissente dall'intervento dell'onorevole Marotta relativamente al fatto che i giornalisti sarebbero spalleggiati dagli editori, in quanto la responsabilità penale è personale e poi non si tiene conto che ci sono anche i giornalisti *free lance*. Ritiene che la prevenzione debba essere perseguita non unicamente attraverso lo strumento penale, ma anche utilizzando altri mezzi. A tale proposito sottolinea l'esigenza di prevedere comunque un sistema sanzionatorio adeguato, nel quale, a suo parere, non deve trovare posto il carcere.

[Daniele FARINA](#) (SEL) ribadisce come si tratti di un testo ormai risalente al 2004, che prevede una struttura irrealistica delle sanzioni penali. Sottolinea come anche la disciplina dell'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 11-bis», preveda un'ipotesi sostanzialmente irrealizzabile, essendo improbabile che l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.

[Alfredo BAZOLI](#) (PD) dichiara di condividere nella sostanza l'intervento del collega Farina, ritenendo necessario operare un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco. Pertanto, pur condividendo la *ratio* del provvedimento e l'esigenza di evitare il carcere per i giornalisti, ritiene necessario predisporre un apparato sanzionatorio che tenga conto di quanto sia dannosa la diffamazione perpetrata tramite i *media*, che abbia un reale effetto dissuasivo nei confronti dei giornalisti e anche degli editori. Come già rilevato dal relatore Costa, ritiene che sia opportuno prevedere una fattispecie specifica che punisca la condotta del giornalista consapevole della falsità del fatto attribuito.

[Ivan SCALFAROTTO](#) (PD) dichiara di condividere gli interventi degli onorevoli Farina e Bazoli e di essere d'accordo con l'eliminazione del carcere per i giornalisti. Ritiene inoltre che siano comprensibili le preoccupazioni della collega Businarolo, ove riferite alla realtà dei giornalisti *free lance*. Sottolinea, tuttavia, come si debba concentrare l'attenzione anche sull'influenza dei gruppi editoriali, che possono essere utilizzati come vere e proprie armi di delegittimazione.

[Alfonso BONAFEDE](#) (M5S) osserva come dal dibattito emerga una evidente condivisione sul tema dell'eliminazione della pena detentiva e sulla necessità di Pag. 62apportare alcuni correttivi tecnici al testo. Ritiene che la sanzione pecuniaria rappresenti un falso problema perché, per quanto la si voglia aumentare (ciò che ritiene del tutto erroneo), non si riuscirebbe comunque ad incidere adeguatamente sui gruppi editoriali. Appare pertanto preferibile, in quanto maggiormente efficace, intervenire sullo strumento della rettifica. Invita, infine, la Commissione a tenere adeguatamente conto del fatto che anche all'interno del giornalismo è presente la piaga del precariato.

[Francesca BUSINAROLO](#) (M5S) condivide l'ipotesi prospettata in merito all'introduzione di una fattispecie che punisca il giornalista consapevole della falsità del fatto attribuito.

[Carlo SARRO](#) (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

### **Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.**

**C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.**  
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2013.

[Maria Gaetana GRECO](#) (PD) sottolinea la necessità, in uno Stato di diritto, di garantire la determinatezza e la tassatività delle fattispecie penali, anche al fine di evitare che si verifichino oscillazioni giurisprudenziali. Con riferimento ai provvedimenti in esame, ritiene che la fattispecie di cui all'articolo 416-ter del codice penale debba essere definita con maggiore esattezza ed armonizzata con il concorso esterno in associazione mafiosa come definito dalla Corte di cassazione. Ritiene che anche la sanzione prevista debba essere attentamente valutata sotto il profilo della proporzionalità. Con specifico riferimento alla proposta di legge C. 204 Burtone, ritiene che debba essere escluso il tentativo.



[Tancredi TURCO](#) (M5S) sottolinea come il tema in questione costituisca una priorità per il MoVimento 5 Stelle. Pertanto preannuncia che nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, chiederà una calendarizzazione rapida e con tempi certi. Auspica inoltre che la Commissione possa adottare come testo base la formulazione dell'articolo 416-ter prevista dalle identiche proposte di legge C.923 Micillo e C 251 Vendola.

[Carlo SARRO](#) (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.35.**

## INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#).*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne. Audizione del Prefetto Francesco Cirillo, Vice direttore generale della pubblica sicurezza e Direttore centrale della polizia criminale.**  
*(Svolgimento e rinvio).*

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Prefetto **Francesco CIRILLO**, *Vice direttore generale della pubblica sicurezza e Direttore centrale della polizia criminale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pag. 63

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati [Ivan SCALFAROTTO](#) (PD), [Francesca BUSINAROLO](#) (M5S), [Matteo BIFFONI](#) (PD), [Fabrizia GIULIANI](#) (PD), [Tancredi TURCO](#) (M5S) e [Donatella FERRANTI](#), *presidente*.

Il Prefetto **Francesco CIRILLO**, *Vice direttore generale della pubblica sicurezza e Direttore centrale della polizia criminale*, risponde ai quesiti posti.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.55.**

CAMERA DEI DEPUTATI  
Martedì 25 giugno 2013  
44.  
XVII LEGISLATURA  
BOLLETTINO  
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Giustizia (II)  
COMUNICATO  
Pag. 30

## COMITATO DEI NOVE

*Martedì 25 giugno 2013.*

**Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.  
Emendamenti C. 331-927-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.35 alle 14.

## INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 25 giugno 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne.  
Audizione del procuratore aggiunto presso la Procura di Roma, Maria Monteleone.  
(Svolgimento e rinvio).**

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pag. 31

**Maria MONTELEONE**, *procuratore aggiunto presso la Procura di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati [Edmondo CIRIELLI](#) (FdI), [Alessandra MORETTI](#) (PD), [Donatella AGOSTINELLI](#) (M5S), [Matteo BIFFONI](#) (PD), [Fabrizia GIULIANI](#) (PD) e [Donatella FERRANTI](#), *presidente*.

**Maria MONTELEONE**, *procuratore aggiunto presso la Procura di Roma*, risponde ai quesiti posti.

Interviene quindi il deputato [Alessia MORANI](#) (PD)

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.55**

*N.B.: Il [resoconto stenografico](#) della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **SEDE REFERENTE**

*Martedì 25 giugno 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

### **Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.**

**C. 245 Scalfarotto.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2013.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

### **Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.**

**C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini e C. 1190 Liuzzi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1190 Liuzzi e C. 1165 Dambruoso).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2013.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che alle proposte di legge C. 925 Costa e C. 1100 Gelmini è stata abbinata la proposta di legge C. 1190 Liuzzi. Alle citate proposte di legge viene inoltre abbinata la proposta di legge C. 1165 Dambruoso.

Nessuno chiedendo di intervenire, e in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

CAMERA DEI DEPUTATI  
Giovedì 27 giugno 2013  
46.  
XVII LEGISLATURA  
BOLLETTINO  
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Giustizia (II)  
COMUNICATO  
Pag. 40

## SEDE REFERENTE

*Giovedì 27 giugno 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

### **Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.**

**C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2013.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverta che sono stati presentati emendamenti al testo unificato dei provvedimenti in esame (*vedi allegato*).

Osserva quindi come siano state presentate proposte emendative simili che tendono ad incentrare il disvalore penale sull'accordo stretto tra il politico, o chi per lui, e il mafioso, il quale mette a disposizione mezzi e, quindi, anche l'intimidazione in cambio di denaro o altra utilità.

Alcuni emendamenti prevedono che siano puniti sia il politico sia il mafioso, mentre altri incidono sull'entità della pena, che comunque sarebbe inferiore a quella prevista dalla disciplina vigente.

Ulteriori emendamenti mirano a qualificare l'utilità come indebita o patrimoniale. A tale proposito rileva come, secondo la costante interpretazione della Pag. 41 giurisprudenza di legittimità, il concetto di utilità patrimoniale già ora corrisponde all'elargizione di denaro. Ritiene inoltre che si debba riflettere sull'opportunità di specificare che l'utilità sia indebita, posto che questa deriva comunque dalla condotta illecita di un politico e un mafioso che stringono un accordo e nell'ambito del quale il secondo mette a disposizione i mezzi di cui all'articolo 416-bis, terzo comma.

[Davide MATTIELLO](#) (PD), *relatore*, osserva come l'*iter* di approvazione in Commissione della riforma dell'articolo 416-ter del codice penale sia in uno stadio molto avanzato. Esprime quindi l'auspicio conferenza dei presidenti di gruppo calendarizzi la discussione in Assemblea del provvedimento quanto prima e, comunque, non oltre la metà di luglio.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, dichiara di condividere pienamente l'auspicio dell'onorevole Mattiello, sottolineando come la presidenza della Commissione non abbia competenza sulla formazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, essendo tale materia sostanzialmente riservata all'iniziativa dei gruppi.

[Walter VERINI](#) (PD) fa presente come il gruppo del Partito Democratico abbia rappresentato il carattere prioritario dei provvedimenti in esame, pur sottolineando come la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari non sia composta dal solo PD. Nel replicare al collega Mattiello, ritiene che si dovrebbe cercare di ottenere la garanzia che la riforma dell'articolo 416-ter del codice penale sia licenziata dall'Assemblea prima della pausa estiva.

[Ernesto MAGORNO](#) (PD) e [Alfredo BAZOLI](#) (PD) dichiarano di sottoscrivere gli emendamenti del PD a prima firma Verini.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ricorda che oggi alle ore 14 si svolgerà una riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari e fa presente che conseguentemente la presidenza della Commissione, come previsto dal Regolamento, adeguerà l'organizzazione dei lavori della Commissione medesima. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

### **Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.**

**C. 831 Amici, C. 892 Centemero e C. 1053 Moretti.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

[Luca D'ALESSANDRO](#) (PdL), *relatore*, osserva come le abbinare proposte di legge all'esame della Commissione intervengano sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio (legge n. 898 del 1970) e sul codice civile con i seguenti obiettivi: ampliare i presupposti della domanda di divorzio; ridurre il periodo necessario per ottenere il divorzio; anticipare il momento della effettiva separazione dei beni dei coniugi separati.

Il tema della riduzione del tempo necessario per ottenere il divorzio è stato affrontato diverse volte nel corso delle legislature passate: nella XIV legislatura l'Aula della Camera dei deputati aveva affrontato la questione, rinviando però in Commissione la proposta di legge (AC 2444, Montecchi ed altri) che portava il termine da tre anni ad un anno (la proposta fu rinviata dall'Assemblea in Commissione il 23 ottobre 2003).

Nella scorsa legislatura, dopo un ampio dibattito, la Commissione Giustizia della Camera dei deputati aveva approvato con ampio consenso un testo unificato di numerose proposte di legge, che mirava a ridurre da tre anni ad un anno la durata della separazione necessaria per poter presentare domanda di divorzio; il termine era raddoppiato (due anni) in presenza di figli minori. Inoltre, con una modifica del codice civile, il provvedimento anticipava lo scioglimento della comunione dei beni Pag. 42tra marito e moglie (che attualmente consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione) al momento in cui il presidente del tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati.

L'*iter* del provvedimento si è però interrotto con il passaggio in Aula dopo la discussione sulle linee generali.

Passa quindi alla presente legislatura e all'esame dei provvedimenti che questa Commissione si appresta ad esaminare.

Tutti e tre i provvedimenti all'esame modificano l'articolo 3 della legge n. 898 del 1970, relativo alla domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; le proposte di legge n. 831 Amici e n. 892 Centemero integrano inoltre il contenuto dell'articolo 191 del codice civile relativo alla scioglimento della comunione tra i coniugi.

Le proposte di legge C. 831 Amici e C. 892 Centemero intervengono – come la proposta di legge n. 1053 Moretti – sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio con l'obiettivo di anticipare il momento di possibile proposizione della domanda di divorzio. Come detto, mirano inoltre a modificare il codice civile, anticipando anche il momento dell'effettivo scioglimento della

comunione dei beni tra i coniugi.

L'articolo 1 di entrambe le proposte di legge novella l'articolo 3, comma 1, n. 2, della legge n. 898 del 1970 che, alla lettera *b*), nel prevedere quale causa di divorzio la pronuncia con sentenza passata in giudicato della separazione giudiziale fra i coniugi o l'omologazione della separazione consensuale, ai fini della proposizione della domanda di divorzio fissa in tre anni il periodo minimo di separazione ininterrotta, decorrente dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

L'articolo 1 della proposta di legge n. 831 Amici si limita a ridurre ad un anno la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi; il momento a partire dal quale decorre il termine di un anno è il momento della comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

L'articolo 1 della proposta di legge C. 892 Centemero differenzia, invece, detto periodo in ragione della presenza e dell'età dei figli, nonché del tipo di separazione, fissandolo in un anno, se non vi sono figli minorenni; in caso di presenza di figli minori rimane invece l'attuale limite dei tre anni (in entrambi i casi, decorrenti dal momento della comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale).

Nell'attribuire particolare rilievo all'accordo dei coniugi, la proposta di legge n. 892 Centemero prevede l'applicazione del termine breve di un anno alle separazioni consensuali, nonché al caso in cui il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi.

Precisa come sul punto sarà lasciato ampio spazio al dibattito che potrà portare all'adozione di un testo unificato nonché alla discussione sui relativi emendamenti, potendo discutere in merito a termini che potrebbero prevedere delle differenziazioni, e che potrebbero essere comunque ridotti in caso di separazione consensuale, anche in caso di presenza di figli minori.

Rileva, in conclusione, come l'articolo 2 delle proposte di legge C. 831 e C. 892, di identica formulazione, modifichi invece l'articolo 191 del codice civile, disposizione relativa allo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Si anticipa, segnatamente, lo scioglimento della comunione al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza presidenziale, autorizza i coniugi a vivere separati.

[Alessandra MORETTI](#) (PD), *relatore*, rivolge preliminarmente un ringraziamento a coloro che in passato si sono occupati delle proposte di legge in materia e ai deputati che nella precedente legislatura sono arrivati molto vicino al raggiungimento dell'obiettivo.

Espono, quindi, sinteticamente la *ratio* della sua proposta di legge n. 1053, osservando come la disciplina che regola lo scioglimento del matrimonio preveda tempi che appaiono, anche in un raffronto Pag. 43 con gli Stati che ci sono più vicini per tradizione e disciplina giuridica, decisamente eccessivi, tanto più in relazione alle mutazioni sociali e culturali che inevitabilmente hanno cambiato il tessuto sociale del Paese.

La proposta di legge n. 1053 introduce quindi alcune modifiche che intervengono sia sui tempi necessari a ottenere il divorzio che sui presupposti della domanda di separazione, introducendo nell'ordinamento, la previsione di una pronuncia parziale di separazione, quale presupposto per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale soluzione è stata individuata alla luce di un orientamento giurisprudenziale che, costante ormai da diversi anni, prevede ai fini della richiesta di divorzio il passaggio in giudicato della sola decisione sulla separazione personale, anche se il giudizio continua per la declaratoria di addebito (l'accertamento, cioè, della responsabilità della rottura del rapporto) o per la definizione di altre domande proposte dalle parti. Sarebbe, cioè, possibile per il giudice – fallito il tentativo di conciliazione e accertata la volontà dei coniugi di separarsi – dichiarare con sentenza parziale la sola separazione personale dei coniugi e rinviare le questioni connesse al prosieguo della causa. I tempi prescritti ai fini della domanda di divorzio decorrerebbero, pertanto, dal passaggio in giudicato della sola decisione parziale. Sulla scindibilità tra la separazione personale e la declaratoria di addebito, le Sezioni unite

della Corte di cassazione si sono chiaramente pronunciate, precisando che l'una accerta unicamente l'oggettiva crisi del rapporto e l'altra la sola riferibilità di quella situazione ad inadempienze coniugali.

Tuttavia, pur avendo il citato orientamento giurisprudenziale fornito strumenti interpretativi utili ai giudici per snellire le lungaggini processuali, i tempi per la sentenza di separazione continuano ad essere estenuanti e sempre più distanti dalle reali e mutate dinamiche socio-familiari, specie laddove la soluzione delineata dalla Cassazione, proprio per il suo carattere interpretativo, non fornisce certezza di applicazione e, comunque, non in modo univoco e costante. Si è pensato allora di dare veste normativa, e quindi certezza del diritto, a quanto dalla stessa sostenuto, introducendo ulteriori presupposti per la richiesta di divorzio.

Passando all'esame analitico delle disposizioni normative, rileva come il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge C. 1053 Moretti sostituisca la lettera *b*) del n. 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 898, integrando le fattispecie che giustificano la domanda di divorzio.

La citata lettera *b*) considera ad oggi tra i presupposti che giustificano la domanda di divorzio il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero il fatto che sia stata omologata la separazione consensuale ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

Dopo aver distinto in due autonome lettere – lettera *b*) e lettera *b-quater*) – l'attuale contenuto della lettera *b*), il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge aggiunge due nuove lettere – *b-bis*) e *b-ter*) – al n. 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 898, che, codificando quanto già affermato da tempo in sede giurisprudenziale, costituiscono ulteriori presupposti della domanda di divorzio.

La lettera *b-bis*) riguarda la formata acquiescenza, ex articolo 329, secondo comma, del codice di procedura civile, sulla decisione di separazione personale dei coniugi in quanto la sentenza è impugnata per motivi circoscritti all'addebito (articolo 151, secondo comma, c.c.) e comunque diversi da quelli inerenti la separazione stessa (questioni patrimoniali, questioni inerenti i figli).

Secondo l'articolo 329, secondo comma, c.p.c., l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugate. L'acquiescenza alla separazione risulterebbe, quindi, da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge; nel Pag. 44 caso in oggetto, ove la sentenza di separazione giudiziale disponga sia sulla separazione che sull'addebito, il fatto di impugnare per il solo addebito costituisce acquiescenza alla restante parte della sentenza ovvero in ordine alla separazione tra i coniugi.

La lettera *b-ter*) prevede come presupposto della domanda di divorzio il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione.

Viene quindi introdotta nell'ordinamento la sentenza parziale di separazione, i cui effetti – come già precisato – sono da tempo riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità ove si sostiene che il provvedimento di separazione dei coniugi debba proseguire in relazione alla sola pronuncia di addebito. Viene, quindi, riconosciuto che sul capo della sentenza relativo allo *status* di coniuge separato si sia formato un giudicato interno, avendo l'impugnazione ad oggetto solo le statuizioni aggiuntive.

Il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge n. 1053 aggiunge un comma allo stesso articolo 3, della legge sul divorzio che mira a ridurre il periodo necessario per poter proporre domanda di divorzio. Il vigente articolo 3 – pur in presenza dei presupposti – fissa in 3 anni il periodo minimo di separazione ininterrotta. Il termine decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, per la proposizione della domanda di divorzio. Come chiarito dalla giurisprudenza, l'attuale termine triennale costituisce in realtà un termine minimo, poiché al fine di iniziare il giudizio del divorzio è comunque necessario il previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche se sul solo addebito (Cass. 2725/1995; Cass. 3718/1998).

Il comma 2 in esame riduce da 3 anni ad 1 anno il necessario periodo minimo di separazione ininterrotta che permette la proposizione della domanda di divorzio; anticipa il momento da cui

decorre tale termine annuale al giorno del deposito della domanda di separazione personale presso il tribunale.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

### **Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.**

#### **C. 245 Scalfarotto e C. 1071 Brunetta.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 280 Fiano).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2013.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che alle proposte di legge C. 245 Scalfarotto e C. 1071 Brunetta viene abbinata la proposta di legge C. 280 Fiano.

[Ivan SCALFAROTTO](#) (PD), *relatore*, osserva come tra la sua proposta di legge n. 245 e la proposta di legge del collega Fiano vi siano notevoli punti di contatto, riservandosi di illustrarne il contenuto nella prossima seduta.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, fa presente che i provvedimenti in esame potrebbero essere inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio. Invita quindi i relatori a presentare una proposta di testo base entro la prossima settimana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

### **Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.**

#### **C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi e C. 1165 Dambruoso.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 191 Pisicchio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2013.

Pag. 45

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, propone l'abbinamento della proposta di legge C. 191 Pisicchio, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi 8 febbraio 1948, n. 47, e 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, nonché di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione», presentata il 15 marzo 2013. Ne illustra quindi sinteticamente il contenuto, soffermandosi sull'estensione della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ai siti internet aventi natura editoriale (tema presente in altre proposte di legge abbinata) e sull'istituzione della figura del Giurì per la correttezza dell'informazione.

Non essendovi obiezioni, dispone l'abbinamento della proposta di legge C. 191 Pisicchio alle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi e C. 1165 Dambruoso.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.50.**



[Scarica il PDF](#)

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 16 luglio 2013

56.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Giustizia (II)

COMUNICATO

Pag. 88

## INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#).*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Indagine conoscitiva in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.**

**Audizione dell'avvocato Grazia Volo e dell'Associazione italiana editori.**

*(Svolgimento e rinvio).*

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

**Grazia VOLO**, *avvocato*, e **Marco POLILLO**, *presidente dell'Associazione italiana editori*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati [Stefano DAMBRUOSO](#) (SCpI), [Francesca BUSINAROLO](#) (M5S) e [Franco VAZIO](#) (PD).

**Grazia VOLO**, *avvocato*, e **Marco POLILLO**, *presidente dell'Associazione italiana editori*, rispondono ai quesiti posti.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.10.**

*N.B.: Il [resoconto stenografico](#) della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## SEDE REFERENTE

*Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#).*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.**

**C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2013.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta l'onorevole Dambruoso aveva rappresentato l'opportunità che la Commissione iniziasse a concentrare l'esame su un testo specifico, per arrivare quindi alla fase emendativa. Chiede quindi ai relatori se intendano formulare una proposta di testo base.

[Walter VERINI](#) (PD), *relatore*, all'esito del dibattito sviluppatosi in Commissione e delle audizioni sinora svolte, ritiene opportuno proporre alla Commissione di adottare come testo base la proposta di legge C. 925 presentata dall'onorevole Costa, la quale non è solamente – sia pure con una rilevante differenza – la riproduzione di un testo già approvato dalla Camera dei deputati nella XIV legislatura pressoché all'unanimità (solo 6 voti contrari e 20 astenuti) e, quindi, il risultato di una sintesi di diverse posizioni afferenti a gruppi di centro-destra e centro-sinistra, ma anche la proposta che più delle altre è strutturata in maniera tale da poter essere utilizzata, attraverso la fase emendativa, per l'elaborazione, anche in questa legislatura, di un testo che sia il più possibile condiviso. Pag. 89

Rispetto al testo della XIV legislatura vi è una divergenza non secondaria. Si tratta, in particolare, della disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 1 di quel testo originario, secondo cui le disposizioni della legge 8 febbraio 1948, n. 47, la cosiddetta «Legge sulla stampa», si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale. Non ritiene necessario soffermarsi sull'importanza di questa estensione legislativa, limitandosi a precisare che si tratta di una questione che potrà eventualmente essere affrontata in fase emendativa, per quanto la relativa disposizione non sia ricompresa nel testo base proposto.

Chiarisce, quindi, come tutto il testo sia migliorabile, riferendosi tanto alle questioni emerse nel corso delle audizioni che alle soluzioni adottate dai diversi provvedimenti abbinati, e come i relatori siano pronti al dialogo con spirito costruttivo.

[Enrico COSTA](#) (PdL), *relatore*, nell'associarsi alla proposta del correlatore Verini, sottolinea come il testo della proposta di legge n. 925, che non è stato da lui elaborato, possa costituire una buona base di lavoro. Ritiene, in particolare, che il testo potrà essere migliorato anche tenendo conto, e con particolare attenzione, dei rilievi che emergeranno nel corso dell'audizione dei direttori di testate giornalistiche di rilievo nazionale, prevista per giovedì 18 luglio prossimo. Ritiene inoltre che si debba valutare l'ipotesi di trasferire l'esame dei provvedimenti in titolo alla sede legislativa.

[Edmondo CIRIELLI](#) (FdI) dichiara che il proprio gruppo concorda con il principio ispiratore della proposta di legge C. 925 Costa, che coincide con la posizione del proprio gruppo, contrario alla previsione della reclusione non solo nel caso di specie ma, più un generale, per tutti i reati di opinione. Ritiene, tuttavia, che la proposta di legge preveda delle sanzioni pecuniarie troppo tenui e, perciò, poco efficaci; che debba essere rafforzata anche sotto il versante della responsabilità deontologica, tenendo conto della credibilità del professionista che scrive; che non debba essere ridotto il termine di prescrizione per l'azione risarcitoria civile. Per questi motivi, se il proprio gruppo fosse rappresentato in Commissione, dichiarerebbe un voto di astensione sulla proposta dei relatori.

[Stefano DAMBRUOSO](#) (SCpI) condivide la proposta dei relatori di adottare come testo base la proposta di legge C. 925 Costa.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) condivide anch'egli la proposta dei relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta come testo base la proposta di legge C. 925 Costa.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 22 luglio prossimo.

Sospende quindi la seduta in sede referente per consentire lo svolgimento della seduta in sede consultiva e la riunione del Comitato dei nove.

**La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.50.**

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.**

**C. 1203 Daniele Farina.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

[Daniele FARINA](#) (SEL), *relatore*, osserva come la legge 21 febbraio 2006, n. 49, abbia apportato profonde modifiche al Testo Unico sugli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del Pag. 901990) senza risolverne – ma anzi aggravandone – le criticità che lo caratterizzavano.

La Corte di Cassazione ha recentissimamente sollevato la questione di legittimità costituzionale sotto il profilo dell'estraneità delle norme alla finalità dell'originale contenuto del decreto-legge e in via subordinata circa la sussistenza dei motivi di necessità e urgenza. Su questo dovrà a breve decidere la Corte costituzionale.

I proponenti sono convinti che, ferma restando la necessità di procedere ad una rivisitazione completa della materia, è possibile intervenire intanto con alcune limitate modifiche, senza dubbio urgenti, in particolare relative all'articolo 73, nonché all'articolo 75 che maggiormente hanno mostrato, alla prova del tempo, evidenti limiti di efficacia e palesi irrazionalità.

Con le modifiche apportate dalla legge del 2006 a tali articoli, infatti, è stato equiparato il trattamento sanzionatorio per le ipotesi illecite penalmente rilevanti, a prescindere dalla tipologia di stupefacente, fatto che, anche alla luce dei risultati conseguiti, appare privo di qualunque motivazione razionale. Da tale osservazione, congiunta ai dati oggi disponibili, è evidente la necessità di giungere invece a definire un principio sia di individuazione che di graduazione del diverso livello di pericolosità dei comportamenti definiti ed accolti come illeciti. L'amplissimo allargamento dello spettro dei soggetti destinatari delle pesanti sanzioni (anche di natura amministrativa) introdotte con la legge n. 49 del 2006 appare sostenuto da una logica particolarmente contraddittoria. È evidente la scelta totalmente repressiva rispetto al fatto-reato, omologando in una inammissibile oggettività, indebitamente, situazioni fattuali tra loro differenti.

Peraltro, oggi, è possibile trarre un compiuto bilancio degli effetti della legge n. 49 del 2006 e, più in generale, dell'efficacia dei principi ispiratori posti da decenni a base delle normative e delle azioni di contrasto alla diffusione del consumo e del traffico di stupefacenti; principi repressivi, sostanzialmente confermati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1998.

Oggi, anche per ammissione di numerosi protagonisti di quella stagione, è infatti diffusa a livello mondiale l'opinione che le politiche di «*War on Drugs*» siano fallite.

La guerra globale alla droga è fallita, con conseguenze devastanti per gli individui e le società di tutto il mondo. Cinquanta anni dopo la Convenzione Unica delle Nazioni Unite sugli Stupefacenti, e

a 40 anni da quando il presidente Nixon lanciò la guerra alle droghe del governo americano, sono urgenti e necessarie riforme fondamentali nelle politiche di controllo delle droghe nazionali e mondiali.

Le immense risorse dirette alla criminalizzazione e alle misure repressive su produttori, trafficanti e consumatori di droghe illegali hanno chiaramente fallito nella riduzione dell'offerta e del consumo.

Le apparenti vittorie dell'eliminazione di una fonte o di una organizzazione vengono negate, quasi istantaneamente, con l'emergere di altre fonti e trafficanti. Gli sforzi repressivi diretti sui consumatori impediscono misure di sanità pubblica volte alla riduzione di HIV/AIDS, overdosi mortali e altre conseguenze dannose dell'uso della droga. Invece di investire in strategie più convenienti e basate sull'evidenza per la riduzione della domanda e dei danni le spese pubbliche vanno nelle inutili strategie della riduzione dell'offerta e della incarcerazione.»

Dunque «incoraggiare i governi a sperimentare modelli di regolamentazione giuridica della droga per minare il potere del crimine organizzato e salvaguardare la salute e la sicurezza dei loro cittadini. Questa raccomandazione vale soprattutto per la cannabis, ma incoraggiamo anche altri esperimenti di depenalizzazione e regolamentazione legale, che possano raggiungere questi obiettivi e fornire modelli per altri».

Così non un qualche consorzio di storici non proibizionisti ma il Rapporto della Commissione globale per le politiche sulle droghe del giugno 2011. Organismo Pag. 91 internazionale di cui fanno parte, tra gli altri, César Gaviria, ex Presidente della Colombia, Ernesto Zedillo, ex Presidente del Messico, Fernando Henrique Cardoso, ex Presidente del Brasile, George Papandreou, ex Primo Ministro della Grecia, George P. Shultz, ex Segretario di Stato Stati Uniti, Javier Solana, ex Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la Politica Estera e la Sicurezza Comune, Spagna, Kofi Annan, ex Segretario Generale delle Nazioni Unite, Paul Volcker, ex Presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti e dell'Economic Recovery Board.

L'approccio fin qui seguito, generalmente e quasi esclusivamente repressivo, appare oggi tanto più anacronistico in quanto in aperto contrasto con le tendenze legislative in atto negli USA, in molti Paesi del Centro e Sud America, nonché con le riflessioni in numerose Paesi europei.

Si è scelto di utilizzare ai fini della relazione che accompagna l'articolato solo dati ufficiali desunti dalle relazioni annuali della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga del Ministero degli Interni, del Ministero di Grazia e Giustizia, del Dipartimento per le Politiche Antidroga, ben sapendo che proprio sui dati è attiva da tempo una polemica tra soggetti diversi, sia di carattere quantitativo che interpretativo.

Ricorda soltanto, dalla Relazione annuale al Parlamento del 2012 redatta dal Dipartimento Politiche Antidroga, che i costi imputabili alle attività di contrasto sono ammontati, nel solo 2011, a circa 2 miliardi di euro, di cui il 48,2 per cento per la detenzione, il 18,7 per cento per le attività delle forze dell'ordine e il 32,6 per cento per attività erogate dai tribunali e dalle prefetture. Dagli stessi dati, si evince tuttavia che questa mastodontica attività di contrasto non ha portato significativi risultati sotto il profilo della riduzione dei consumi di sostanze stupefacenti, soggetti, al più, a fluttuazioni di carattere macrogeografico, generazionale o culturale. Né sono percepibili variazioni significative nel flusso di denaro di cui si appropriano annualmente diversi sodalizi criminali, variamente stimato, ma quasi mai inferiore ai 60 miliardi di euro. Tutti i dati illustrati indicano, dunque, la necessità di un radicale cambio di strategia e del mutamento del quadro normativo di riferimento.

La proposta di legge in esame mira dunque a concentrare l'azione di contrasto sulle sostanze e sulle condotte di maggiore pericolosità e a sanzionare, con pene meno severe, le condotte per fatti di lieve entità, ciò anche in relazione alle sanzioni amministrative attualmente previste all'articolo 75 del Testo Unico.

Al fine di superare le incertezze che si manifestano in giurisprudenza, peraltro, l'ipotesi di lieve entità viene esplicitamente configurata come reato autonomo con la soppressione del comma 5 dell'articolo 73 e l'introduzione dell'articolo 73-bis, mentre viene esclusa la punibilità della

coltivazione «domestica» di cannabis, destinata all'uso personale o ceduta a terzi per il consumo immediato (comma 3-*bis* aggiunto all'articolo 73). Si prevede altresì, anche con riferimento all'ipotesi ordinaria, di differenziare le pene per i diversi tipi di sostanze, aggiungendo una autonoma figura di reato al comma 1 dell'articolo 73.

I proponenti avanzano la presente proposta quale contributo alla discussione parlamentare, sempre più urgente, per modificare radicalmente l'attuale disciplina relativa agli stupefacenti, alla luce dei risultati fallimentari delle politiche sul tema adottate sinora.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#).*

**La seduta comincia alle 14.20.**

Pag. 92

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.**

**C. 1326 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.**

**C. 1327 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, avverte che la Commissione Giustizia dovrà oggi iniziare l'esame, in sede consultiva, per le sole parti di competenza, della Legge di delegazione europea 2013, della Legge europea 2013 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

La Commissione, in particolare, esaminerà prima congiuntamente i predetti documenti. In seguito, si procederà con l'esame disgiunto dei due disegni di legge, che si concluderà con la deliberazione, per ciascuno di essi, di una relazione, alla quale saranno allegati gli eventuali emendamenti approvati, e la nomina di un relatore che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione. L'esame della Relazione consultiva si concluderà invece con l'espressione di un parere.

Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti ai predetti disegni di legge scade oggi alle ore 16 e che l'esame dovrà concludersi entro questa settimana. Ciò al fine di consentire alla XIV Commissione di riferire all'Assemblea già nella prossima settimana, in quanto la Conferenza dei presidenti di gruppo ha previsto che i disegni di legge europei siano esaminati

dall'Aula entro il mese di luglio.

Con specifico riferimento agli emendamenti che potranno essere presentati al disegno di legge di delegazione europea e al disegno di legge europea, fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica della Commissione Giustizia; gli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale; gli emendamenti respinti dalla Commissione Giustizia non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, invece, essere ripresentati in Assemblea.

Con riferimento alla Legge di delegazione europea 2013 (A.C. 1326), osserva preliminarmente che gli articoli 1 e 2 contengono delle norme di sistema volte a prevedere i principi ed i meccanismi generali per l'attuazione di atti normativi dell'Unione europea.

Rientra negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, in primo luogo, l'articolo 1, comma 3, in base al quale gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

L'articolo 2 conferisce, invece, al Governo una delega legislativa per l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero per via non legislativa, o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili.

L'articolo 5 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame al Senato, detta Pag. 93 specifici criteri di delega per il recepimento della direttiva 2011/36/UE, sulla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (ricompresa nell'allegato B del disegno di legge).

Rispetto alla previgente disciplina, la direttiva provvede a riordinare la materia in maniera più organica proponendo, in particolare, una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani, attualmente previsto dall'articolo 601 del nostro codice penale. Nella più ampia fattispecie del reato, l'articolo 1 della direttiva fa rientrare anche l'abuso della posizione di vulnerabilità della vittima, posizione definita da «una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima» (articolo 2, par. 2). Uno specifico criterio di delega fornisce la definizione di «persona vulnerabile» in riferimento alla pluralità di aspetti che determinano detto status: dall'età, al genere, alle condizioni di salute, alle violenze subite, eccetera (lettera d)).

Ricorda che il 30 maggio 2013 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione inviando all'Italia una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva in questione.

Il disegno di legge di delegazione elenca inoltre le seguenti direttive ai fini della loro attuazione: la direttiva 2010/64/UE, che individua norme minime comuni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, con l'obiettivo di rafforzare la fiducia reciproca tra i paesi dell'Unione europea e di garantire il diritto ad un processo equo; la direttiva 2011/83/UE, che armonizza le disposizioni relative alla tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di vendita di beni e servizi conclusi tra consumatori e commercianti, al fine di realizzare un effettivo mercato interno tra imprese e consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un adeguato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese; la direttiva 2011/93/UE, che si pone l'obiettivo di ravvicinare ulteriormente le legislazioni penali degli Stati membri in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali; la direttiva 2011/99/UE, che si fonda sul principio del mutuo riconoscimento e disciplina l'ordine di protezione europeo; la direttiva 2012/13/UE, che stabilisce le norme relative al diritto all'informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e sull'accusa elevata a loro carico; la direttiva 2012/29, che istituisce norme minime

riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato e, sostituendo la decisione quadro 2001/220/GAI, intende creare un contesto generale per la tutela di tutte le vittime, indipendentemente dal tipo di reato o dalle circostanze o dal luogo in cui è stato commesso.

Passando all'esame della Legge europea (A.C. 1327), rileva come rientri negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, anzitutto, l'articolo 5, che novella gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 96 del 2001.

Il decreto, che ha disciplinato l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria, ha previsto che a tale forma di attività associata possano partecipare avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi. Il vigente articolo 35, comma 1, segnatamente, stabilisce che gli avvocati stabiliti possono essere soci di una società tra avvocati solo se almeno uno dei soci sia in possesso del titolo nazionale di avvocato. Tuttavia, a seguito dell'esame del caso Eu Pilot 1753/11/Mark, la necessità della presenza di almeno un avvocato italiano è stata ritenuta discriminatoria dalla Commissione europea. Da qui la proposta di procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia cui le modifiche in esame intendono porre rimedio, facendo venire meno il citato riferimento al socio nazionale.

L'articolo 14 opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Anche tale disposizione è diretta a sanare una procedura di infrazione. Pag. 94 Vengono, in particolare, elevati il minimo ed il massimo della sanzione amministrative pecuniarie comminate per la violazione dei divieti in tema di caratteristiche delle gabbie – di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 267 del 2003 – e degli impianti ed allevamenti – di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo citato.

L'articolo 25 modifica la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, contenuta nella parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (norme in materia ambientale), al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione 2007/4679 che hanno rilevato la non conformità di alcune disposizioni del citato decreto legislativo alla direttiva 2004/35/CE.

Si tratta dell'ulteriore tentativo di adeguamento del legislatore italiano alla citata direttiva, dopo che un primo tentativo (con il decreto-legge n. 135 del 2009, convertito dalla Legge n. 166 del 2009) non è stato ritenuto sufficiente a superare le contestazioni mosse dalla Commissione europea.

Le contestazioni oggetto della procedura d'infrazione 2007/4679 e nel successivo parere motivato complementare la Commissione, evidenziano i profili di non conformità del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla citata direttiva. Il decreto legislativo, segnatamente, non sarebbe conforme alla direttiva in quanto: *a)* restringe la responsabilità ambientale ai casi di dolo e colpa, laddove la direttiva prevede la limitazione del dolo e della colpa, e quindi dell'obbligo di ripristino, per i soli casi di danno alle specie e all'*habitat* naturale causato dall'esercizio di attività professionali non incluse nell'elenco allegato alla direttiva; *b)* introduce limitazioni, non previste dalla direttiva, del campo di applicazione delle disposizioni in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. In particolare, la normativa italiana prevede la non applicazione di tali disposizioni alle «situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale»; *c)* prevede la possibilità di sostituire le misure di riparazione con risarcimenti per equivalente pecuniario, laddove la direttiva dispone una gerarchia di misure di riparazione, complementari e compensative, non prevedendo il ricorso al risarcimento pecuniario. Inoltre, le modalità di calcolo dell'ammontare del risarcimento, previste dal decreto legislativo, appaiono svincolate dall'entità del danno ambientale arrecato.

Per le indicate finalità di adeguamento, l'articolo 25 in questione, apporta modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 28 disciplina la collaborazione nelle indagini sugli incidenti ferroviari fra l'Organismo investigativo permanente del Ministero dei Trasporti e l'Autorità giudiziaria, la cui inefficacia, secondo la Commissione europea, si sarebbe manifestata nel gravissimo incidente ferroviario di

Viareggio, avvenuto nel giugno del 2009.

La Commissione europea, nell'ambito della procedura EU Pilot 1254/10/MOVE, contesta all'Italia il non corretto recepimento della direttiva 2004/49/CE. In particolare la Commissione contesta la compatibilità con la normativa UE degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie)

La Commissione europea rileva che i sopra citati articoli prevedono un rapporto di subordinazione degli investigatori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie nei confronti dell'Autorità giudiziaria, mentre l'articolo 20 della direttiva 2004/49/CE prevede che fra tali soggetti sussista un rapporto di collaborazione.

Per adeguare la disciplina nazionale ai rilievi della Commissione europea, l'articolo 28 in esame novella, quindi, gli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo n. 162 del 2007. Pag. 95

Con riferimento, infine, alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012, segnala, in particolare, come nella parte prima, vi sia una sezione terza, relativa alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.

In quest'ambito, dal paragrafo 1, dedicato alla giustizia civile, risulta che nel corso del 2012, il Governo si è occupato principalmente dei negoziati relativi ad atti normativi dell'Unione europea nelle seguenti materie: competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile; diritto comune europeo della vendita; ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale; procedure di insolvenza aventi carattere transfrontaliero; regimi patrimoniali dei coniugi e delle unioni registrate.

Nel paragrafo 2, dedicato alla giustizia penale, sono illustrate le attività svolte dal Governo in materia di garanzie procedurali a favore degli indagati e imputati in procedimento penali nel territorio dell'unione; diritto di informazione nei procedimenti penali; diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; ordine di investigazione europeo; protezione degli interessi finanziari dell'UE.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.**

**C. 1247 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

[Sofia AMODDIO](#) (PD), *relatore*, osserva come il Protocollo d'intesa tra l'UNESCO ed il Governo italiano relativo al funzionamento, a Perugia, del Segretariato del Programma mondiale di valutazione delle acque denominato WWAP (*World Water Assessment Programme*), sia stato sottoscritto a Parigi il 12 settembre 2012.

Si tratta di uno dei quattro programmi in cui si articola UN-Water, il meccanismo inter-agenzia delle Nazioni Unite incaricato di coordinare le attività relative all'acqua all'interno del sistema ONU. Ospitato dall'UNESCO, il WWAP supervisiona le questioni legate all'acqua dolce per dare raccomandazioni, sviluppare casi di studio, rafforzare la capacità di valutazione su scala nazionale ed informare sui processi decisionali al riguardo.

L'UNESCO, infatti, ha avviato tale programma permanente di valutazione dell'acqua nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo del Millennio consistente nella riduzione, entro il 2015, della quota di popolazione che non ha a disposizione



acqua potabile sicura nonché di perseguire l'arresto dello sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche

Il principale prodotto del WWAP è il Rapporto sullo Sviluppo delle Risorse Idriche Mondiali (WWDR) che, dal 2014, avrà cadenza annuale e non più triennale.

Il Programma mondiale di valutazione delle acque ha avuto sede temporanea a Parigi, presso l'UNESCO, dal 2000 al 2007. In quell'anno il WWAP si è insediato a Perugia.

L'insediamento a Perugia è avvenuto in virtù di un Accordo fiduciario con l'UNESCO sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) il 2 febbraio 2007. Un nuovo negoziato con l'UNESCO sui contenuti economici del Protocollo del 2007 finalizzato a definire la permanenza del Segretariato WWAP a Perugia ha condotto alla firma, il 12 settembre 2012, del nuovo Protocollo d'Intesa in esame.

Il Protocollo si compone di 11 articoli. Pag. 96

Gli articoli 8 e 10 rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 8, in particolare, riserva ai funzionari un trattamento fiscale agevolato pari a quello previsto per il personale di corrispondente livello delle organizzazioni internazionali del sistema Nazioni Unite rappresentate in Italia, in aggiunta ai privilegi ed alle immunità stabiliti dalla Convenzione internazionale del 1947 sui privilegi e le immunità delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite alla quale l'Italia ha aderito nel 1985.

L'articolo 10 concerne il regolamento delle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del Protocollo in esame, rimette la soluzione delle medesime, quando impossibile per via amichevole, ad un lodo arbitrale inappellabile.

Pur nella consapevolezza che il parere della Commissione Giustizia deve limitarsi alle disposizioni di competenza, rileva come gli articoli 3 e 8 del Protocollo comportino una spesa a partire dall'anno 2013 di 2.313.000 euro annui. Ritiene che, in un momento nel quale si chiedono agli italiani sacrifici e si invoca costantemente un principio di *spending review*, assegnare un così alto contributo – ad un'istituzione senz'altro importante, che valorizza il ruolo italiano nell'ambito delle Nazioni unite – imporrebbe, a suo avviso, una riflessione ed un'analisi molto approfondita, al fine di verificare il *quantum*.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 24 luglio 2013

61.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Giustizia (II)

COMUNICATO

Pag. 17

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 24 luglio 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.**

**C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2013.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo base *(vedi allegato)*.

Avverte altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato, di organizzare i lavori della Commissione in modo tale che l'esame sia concluso in tempo utile per rispettare la calendarizzazione in Assemblea, prevista a partire da venerdì 26 luglio prossimo, e, quindi, di procedere oggi all'espressione dei pareri sulle proposte emendative e subito dopo all'esame dei singoli emendamenti.

[Enrico COSTA](#) (PdL), *relatore*, anche a nome del correlatore Verini, esprime parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Chiarelli 1.60, ove riformulato; Ferranti 1.50; Gelmini 1.70, ove riformulato; Dambruoso 1.27 e 1.28, ove riformulato; Gelmini 1.69, ove riformulato; Ferranti 1.51; Gelmini 1.68, ove riformulato; Dambruoso 1.35, 1.36 e 1.39, ove siano riformulati; Parisi 1.90; Molteni 1.15; Ferranti 1.54, 2.33, 2.34 e 2.35, ove riformulato; Chiarelli 2.22, ove riformulato; D'Alessandro 2.27; Dambruoso 2.14, ove Pag. 18riformulato; Businarolo 2.3, ove riformulato; D'Alessandro 2.28; Gelmini 3.4, ove riformulato; Businarolo 3.01, ove riformulato; Gelmini 3.05; Daniele Farina 3.04. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.200 dei relatori e invita i presentatori al ritiro di tutte le altre proposte emendative.

[Walter VERINI](#) (PD), *relatore*, precisa come i pareri espressi dai relatori siano volti a mantenere l'impianto del testo base, con alcuni miglioramenti rappresentati negli emendamenti e in linea di massima desunti dai rilievi emersi nel corso delle audizioni.

Il Sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) ritiene che, prima di potere esprimere i pareri, sia necessario chiarire a quali siti internet si debba estendere la disciplina in questione, come previsto da varie proposte emendative che hanno incontrato il favore dei relatori e, in particolare, precisare esattamente cosa sia un sito internet avente natura editoriale. Se si intende un sito che abbia un direttore responsabile che possa effettuare un controllo preventivo su ciò che viene pubblicato, allora il suo parere sulle relative proposte emendative sarà favorevole. Altrimenti sarà contrario, perché in questo modo si rischia di introdurre forme di responsabilità oggettiva.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ritiene che dagli emendamenti emerga chiaramente che l'estensione della disciplina riguarda i soli siti internet che hanno natura editoriale, con un direttore responsabile, e non certamente i *blog*.

[Enrico COSTA](#) (PdL), *relatore*, rileva come il sito internet avente natura editoriale si caratterizzi, in particolare, per essere sottoposto a registrazione e per avere un direttore responsabile. Il *blog* invece è una cosa completamente diversa.

Il Sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) rileva come la questione non sia tanto quella formale della registrazione, quanto quella sostanziale della possibilità o meno di esercitare un controllo preventivo da parte del direttore. Ed è su questo punto che ritiene opportuno un chiarimento, prima di procedere all'espressione dei pareri.

[Enrico COSTA](#) (PdL), *relatore*, osserva come i pareri dei relatori e del Governo possano essere o favorevoli, eventualmente con riformulazione, o contrari e possano anche essere modificati nel corso dell'esame. Anche in considerazione di quanto deliberato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ritiene che in questo momento si debba procedere alla semplice espressione di pareri, senza aprire nuove discussioni, e poi passare all'esame dei singoli emendamenti, in ordine ai quali si potrà svolgere una discussione più mirata.

[Alfonso BONAFEDE](#) (M5S) dichiara di comprendere il tentativo del rappresentante del Governo di voler approfondire un problema che effettivamente esiste. Fa presente, in particolare, come vi siano anche dei siti di natura editoriale che contengono anche un *blog*.

[Daniele FARINA](#) (SEL) osserva come si sia partiti dal testo Costa C. 925 che non prevedeva una disciplina per i siti internet per arrivare all'improvvisa comparsa di emendamenti «bavaglio». Ritiene quindi che la questione dei siti internet debba rimanere fuori dal provvedimento in esame ed essere esaminata nell'ambito di un provvedimento autonomo.

[Mirella LIUZZI](#) (M5S) esprime apprezzamento per l'intervento del Sottosegretario Ferri, che ha posto una questione fondamentale, e dichiara di condividere l'intervento del collega Farina.

Il Sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) osserva che, sussistendo ancora il dubbio che si stia estendendo la disciplina in questione a siti internet in relazione ai quali non vi sia la possibilità di un controllo preventivo su ciò che viene pubblicato, Pag. 19 non esprimerà parere favorevole sugli emendamenti che riguardano i siti internet.

Esprime quindi parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Dambroso 1.39 e 1.40; Parisi 1.90; 1.200 dei relatori; Ferranti 1.54; Dambroso 2.13; Businarolo 2.3, ove riformulato

elevando l'importo massimo della multa a 15.000 euro; Daniele Farina 3.04. Esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative.

[Enrico COSTA](#) (PdL), *relatore*, ritiene che la difformità tra i pareri dei relatori e quelli del rappresentante del Governo determini l'esigenza di sospendere i lavori per verificare se si tratta di questioni meramente tecnico-giuridiche, che possono essere risolte attraverso nuove formulazioni di emendamenti, ovvero se si tratti di divergenze più profonde su alcune questioni trattate dai predetti emendamenti.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) ritiene che non si tratti di una divergenza sotto il profilo tecnico-giuridico, quanto piuttosto di una diversa posizione politica tra i relatori appartenenti ai più importanti gruppi di maggioranza e il Governo su questioni estremamente importanti per la libertà di manifestazione del pensiero, quale la sottoposizione dei siti internet alle disposizioni della legge sulla stampa. Anche in passato ci sono state divergenze di posizioni su provvedimenti importanti a testimonianza che tra maggioranza e Governo non vi è una piena comunicazione. La circostanza che i relatori e il Governo non si siano parlati non giustifica assolutamente una sospensione dei lavori della Commissione. Chiede quindi di passare immediatamente all'esame degli emendamenti.

[Alfonso BONAFEDE](#) (M5S) ritiene che non vi sia alcun motivo regolamentare per dover sospendere i lavori solo perché non vi è convergenza tra Governo e maggioranza, cosa peraltro già registrata in altre occasioni. Ritiene che sia gravissimo sospendere, come avviene troppo frequentemente, i lavori al fine di consentire incontri tra esponenti della maggioranza e il Governo al di fuori delle Aule parlamentari per trovare soluzioni di compromesso che la Commissione si dovrebbe limitare unicamente a ratificare.

[Stefano DAMBRUOSO](#) (SCpI) ritiene che una sospensione di pochi minuti potrebbe essere sufficiente per trovare una soluzione tecnico-giuridica alle questioni sollevate dal rappresentante del Governo relativamente alla disciplina dei siti internet.

[Gianfranco Giovanni CHIARELLI](#) (PdL) dichiara di essere favorevole a sospendere in questo momento i lavori della Commissione, considerato che questi dovranno comunque interrompersi a breve non appena inizierà la seduta dell'Assemblea.

[Alfonso BONAFEDE](#) (M5S) insiste per passare immediatamente alle votazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

[Anna ROSSOMANDO](#) (PD) replica al deputato Bonafede che la Commissione giustizia da tempo oramai è impegnata ad esaminare nella sostanza provvedimenti estremamente delicati e complessi, senza procedere ad alcuna ratifica di decisioni prese altrove. La circostanza, poi, che fuori dalle sedute i deputati si impegnino per trovare delle soluzioni condivise da sottoporre alla Commissione non può certamente essere considerato un fatto negativo.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) ritiene che la Commissione non possa e non debba seguire una via diversa da quella seguita quando si è proceduto all'esame, senza alcuna sospensione o comunque rallentamento, del provvedimento sull'omofobia. Anche in quel caso erano emerse importanti questioni che meritavano adeguati approfondimenti, ma si è deciso di concludere comunque l'esame del provvedimento procedendo a tappe forzate. Invita, Pag. 20 pertanto, a tenere lo stesso atteggiamento in relazione all'esame dei provvedimenti in materia di diffamazione per mezzo stampa.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, preso atto degli interventi svolti, ritiene che non vi siano le condizioni per sospendere l'esame del provvedimento disattendendo quanto stabilito in sede di programmazione dei lavori. Ribadisce pertanto che oggi si procederà all'esame degli emendamenti. Pone pertanto in votazione l'emendamento 1.71 presentato dall'onorevole Gelmini e fatto proprio dall'onorevole Chiarelli.

[Gianfranco Giovanni CHIARELLI](#) (PdL), preso atto del parere contrario e del Governo ritira l'emendamento 1.71 e passa ad illustrare il suo emendamento, 1.50 riformulandolo, come richiesto dai relatori, nello stesso senso dell'emendamento Ferranti 1.50.

[Daniele FARINA](#) (SEL) ritiene che la Commissione non debba affrontare in questa occasione la questione dei siti internet sia che abbiano natura editoriale sia che abbiano natura diversa, in quanto in Commissione non vi è stato alcun approfondimento della materia, che quindi dovrebbe essere considerato fuori tema d'esame.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ricorda che il tema dei siti internet non è affrontato dalla proposta di legge adottata come testo base bensì da alcune abbinare e che per tale ragione i relativi emendamenti non sono stati considerati inammissibili per estraneità di materia. Ricorda inoltre che nel corso delle audizioni alcuni auditi, come ad esempio l'avvocato Guido Scorza, si sono soffermati proprio su tale tema, ritenuto estremamente rilevante e complesso.

[Mirella LIUZZI](#) (M5S) ritiene che non si possa affrontare la questione dei siti internet se prima non si definisca chiaramente e senza alcun dubbio interpretativo il concetto di sito internet di natura editoriale, che secondo la normativa vigente può riferirsi a siti internet tra di loro eterogenei e non tutti riconducibili unicamente alle edizioni on line di quotidiani della carta stampata.

[Enrico COSTA](#) (PdL), *relatore*, ritiene che alla luce dei rilievi del Governo e degli interventi di deputati appartenenti a diversi gruppi sia opportuno accantonare per il momento tutti gli emendamenti che si riferiscano ai siti internet.

[Franco VAZIO](#) (PD), ricorda che nel corso delle audizioni sono stati distinti, ai fini di una diversa disciplina, i siti imprenditoriali da quelli non imprenditoriali. Vi è poi la questione, emersa oggi, della differenza tra i siti editoriali e quelli non editoriali. Occorre trovare una soluzione che consenta di poter applicare senza storture la disciplina della rettifica ai siti internet, eventualmente limitandola a quei soli siti internet che abbiano delle analogie con le testate giornalistiche per le quali si prevede una registrazione presso i tribunali e quindi una serie di adempimenti dal punto di vista organizzativo.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, prende atto della richiesta di accantonamento degli emendamenti in materia di siti internet e passa all'esame dell'emendamento Dambruoso 1.27.

[Alfonso BONAFEDE](#) (M5S) dopo aver fatto presente che tra pochi minuti la seduta dovrà necessariamente chiudersi, in quanto è imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, dichiara di essere contrario all'ipotesi di accantonamento, che non consentirebbe di esaminare gli emendamenti relativi ai siti internet quando inizierà una prossima seduta. Nel merito osserva che occorre analizzare in maniera approfondita le diverse realtà dei siti internet, considerando anche molti hanno delle caratteristiche che, da un lato, sono quelle dei cosiddetti giornali on line e, dall'altro, sono invece riconducibili ai blog. Occorre essere ben consapevoli che ogni Pag. 21 soluzione dovrà tener conto delle conseguenze positive e negative in relazione a questi aspetti peculiari.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, considerato che sono imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

CAMERA DEI DEPUTATI

Venerdì 26 luglio 2013

63.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Giustizia (II)

COMUNICATO

Pag. 56

## SEDE REFERENTE

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.**

**C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2013.

[Donatella FERRANTI](#), presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti al testo base (vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni del 24 luglio 2013).

Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta i relatori e il Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti e che il rappresentante del Governo aveva subordinato l'espressione del parere favorevole sulle proposte emendative volte ad estendere la legge sulla stampa ai siti internet all'identificazione di una formulazione che identificasse quei siti con maggiore precisione, ritenendo troppo generico il riferimento ai siti internet aventi natura editoriale. Non essendosi trovata una formulazione soddisfacente in quella seduta, il Governo ha espresso parere contrario sulle proposte emendative in questione. Oggi, tuttavia, i relatori propongono una riformulazione degli emendamenti Chiarelli 1.60 e Ferranti 1.50, che i presentatori accettano, del seguente tenore: «Le Pag. 57 disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge» (vedi allegato).

Chiede quindi al Sottosegretario Ferri se intenda modificare il suo parere.

Il Sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) ringrazia i relatori di avere preso in considerazione la questione posta nella precedente seduta ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 1.60 (Nuova formulazione) e Ferranti 1.50 (Nuova formulazione), che delimitano con maggiore precisione i siti internet ai quali si vuole estendere la disciplina in esame e, comunque, sulle ulteriori proposte emendative che utilizzino la medesima formulazione per estendere l'applicazione della legge sulla stampa.

Auspica, peraltro, che in vista dell'esame in Assemblea si possa valutare l'opportunità di migliorare ulteriormente la formulazione della norma, introducendo il riferimento alle testate giornalistiche on-line di cui all'articolo 1 comma 3, secondo periodo, della legge n. 62 del 2001 ovvero, in alternativa, ai prodotti editoriali diffusi con mezzi elettronici di cui alla citata disposizione.

[Gianfranco Giovanni CHIARELLI](#) (PdL) ritiene che si debba trovare una soluzione adeguata per gli autori del reato di diffamazione con il mezzo della stampa, prevedendo anche l'interdizione dall'esercizio della professione, così come previsto per tutte le altre professioni. Vi è, inoltre, l'esigenza di trovare una soluzione adeguata per il caso in cui non si ottemperi agli obblighi previsti dalla sentenza di condanna e quindi per l'ipotesi di reiterazione del reato. Precisa come non si tratti di voler mettere un «bavaglio» alla stampa ma di equiparare la professione di giornalista alle altre professioni, tenendo comunque conto che con l'eliminazione della pena detentiva – sulla quale tutti sono d'accordo – si introduce un trattamento diversificato rispetto a quello previsto per le altre categorie professionali.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, assicura che le questioni sollevate dal collega Chiarelli potranno essere affrontate nel momento in cui saranno esaminati gli emendamenti che ad esse si riferiscono.

[Daniele FARINA](#) (SEL) osserva come sia significativo che il dibattito sinora svoltosi in Commissione abbia avuto una grande eco on-line ma non sulla carta stampata. Ritiene che la nuova formulazione degli emendamenti in esame sia convincente e condivisibile, in quanto esclude con certezza che la legge sulla stampa sia estesa anche ai blog. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sugli emendamenti Chiarelli 1.60 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 1.50 (*Nuova formulazione*).

Rileva altresì come sia stato particolarmente opportuno che non si sia svolta la seduta della Commissione convocata ieri mattina, poiché in quel momento non era stata ancora elaborata la riformulazione che oggi, invece, è disponibile e risolve un problema particolarmente delicato. Si domanda quindi in base a quale sottile strategia collega Bonafede ed il suo gruppo, particolarmente interessati a quella riformulazione, abbiano tanto insistito perché la seduta avesse comunque svolgimento.

Dichiara, infine, di non condividere l'ipotesi del sottosegretario Ferri di fare riferimento alla legge n. 62 del 2001 che, a suo avviso, non esclude affatto la possibilità che i blog siano sottoposti alla disciplina in esame.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, sottolinea come l'organizzazione dei lavori della Commissione sia strettamente dipendente dall'organizzazione e dall'andamento dei lavori dell'Assemblea. Ricorda, quindi, come ieri l'andamento dei lavori dell'Assemblea sia risultato incompatibile con lo svolgimento dei lavori della Commissione e ciò nonostante il tentativo della Presidenza di fare lavorare comunque la Commissione, convocandola alle otto del mattino. Dà inoltre atto al gruppo M5S di avere comunicato informalmente alla Presidenza Pag. 58 di essere disponibile a svolgere la seduta della Commissione per una mera ragione organizzativa, ovvero in considerazione del fatto che solo esauendo ieri l'esame degli emendamenti sarebbe stato teoricamente possibile rispettare il calendario dell'Assemblea, che prevedeva l'inizio dell'esame dei provvedimenti sulla diffamazione a mezzo stampa a partire da oggi.

[Alfonso BONAFEDE](#) (M5S) dichiara di fare fatica a cogliere il riferimento del collega Daniele Farina alle sottili strategie che il suo gruppo avrebbe perseguito. Ricorda come ieri vi fosse la possibilità di esaminare gli emendamenti, che tutti i deputati avevano avuto il tempo di approfondire, e di discutere in Commissione al fine di sciogliere i nodi posti dal rappresentante del Governo nella precedente seduta. A suo parere, inoltre, non vi era nessuna ragione per non svolgere la seduta.

Per quanto concerne la seduta di oggi, invece, chiede una breve sospensione per approfondire le proposte di riformulazione degli emendamenti, alcune delle quali sono state rese note solo oggi.



[Franco VAZIO](#) (PD) esprime talune perplessità sulla nuova formulazione degli emendamenti 1.60 e 1.50. Posto che si sta discutendo di una disciplina sostanzialmente a sostegno della libertà di stampa e di opinione, ritiene che limitarne l'estensione alle sole testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 potrebbe risultare limitativo per l'editoria digitale non registrata.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, con riferimento all'intervento dell'onorevole Vazio, osserva come la registrazione non sia obbligatoria e possa anche essere intesa come un onere per chi preferisca essere sottoposto alla disciplina in esame. Quanto alla richiesta del collega Bonafede, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per quindici minuti.

**La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.15.**

[Alfonso BONAFEDE](#) (M5S) sottolinea come gli emendamenti Chiarelli 1.60 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 1.50 (*Nuova formulazione*) pongano, evidentemente, questioni di primaria rilevanza per il Movimento 5 Stelle che devono essere ancora approfondite. Cita, a titolo esemplificativo, la possibilità o meno di estendere la disciplina in esame ai commenti apposti nei siti delle testate giornalistiche on-line; nonché il rischio che l'estensione della disciplina alle sole testate giornalistiche on-line registrate presenti dei profili di irragionevolezza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione – si pensi a due siti identici, uno registrato e l'altro no – e che un conseguente intervento della Corte Costituzionale possa determinare l'applicazione della disciplina a tutti i siti in questione.

Chiede quindi che sia concesso un termine per la presentazione di subemendamenti.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, osserva come non si tratti di nuovi emendamenti, ma di semplici riformulazioni che, peraltro, restringono il campo di applicazione della disciplina in esame rispetto alla formulazione originaria degli emendamenti 1.60 e 1.50. Non ritiene pertanto che sussistano i presupposti per la presentazione di subemendamenti.

[Daniele FARINA](#) (SEL) ritiene che i problemi sollevati dal collega Bonafede possano essere tutti affrontati nel corso dell'esame in Assemblea.

[Tancredi TURCO](#) (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sugli emendamenti Chiarelli 1.60 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 1.50 (*Nuova formulazione*)

La Commissione approva gli emendamenti Chiarelli 1.60 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 1.50 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ricorda che vi è una proposta di riformulazione Pag. 59 dell'emendamento Gelmini 1.70 e la illustra.

[Gianfranco Giovanni CHIARELLI](#) (PdL) fa proprio l'emendamento Gelmini 1.70 e accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

[Tancredi TURCO](#) (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Gelmini 1.70 (*Nuova formulazione*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gelmini 1.70 (*Nuova formulazione*) e Dambruoso 1.27 (*vedi allegato*); respinge quindi l'emendamento Liuzzi 1.2.

[Mirella LIUZZI](#) (M5S) annuncia il voto contrario del proprio gruppo su tutti gli emendamenti che prevedono che la rettifica debba essere senza commento, poiché dalle audizioni è emersa la necessità del commento medesimo.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ricorda che i relatori hanno proposto di riformulare l'emendamento Dambruoso 1.28.

[Stefano DAMBRUOSO](#) (SCpI) accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 1.28 (*Nuova formulazione*).

[Daniele FARINA](#) (SEL) dichiara la propria contrarietà all'emendamento Dambruoso 1.28 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.28 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Dambruoso 1.28 (*Nuova formulazione*), non saranno posti in votazione gli emendamenti Dambruoso 1.29, formulazione), non saranno posti in votazione gli emendamenti Dambruoso 1.29, Daniele Farina 1.23 e Businarolo 1.3.

[Stefano DAMBRUOSO](#) (SCpI) ritira il proprio emendamento 1.30.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ricorda che i relatori hanno proposto una riformulazione dell'emendamento Gelmini 1.69, che recepisce parte del contenuto dell'emendamento Dambruoso 1.31.

[Gianfranco Giovanni CHIARELLI](#) (PdL) fa proprio l'emendamento Gelmini 1.69 e accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

[Francesca BUSINAROLO](#) (M5S) dichiara che il suo gruppo sarebbe stato favorevole alla formulazione originaria dell'emendamento Gelmini 1.69.

La Commissione approva l'emendamento Gelmini 1.69 (*Nuova formulazione*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, fa presente che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Gelmini 1.69 (*Nuova formulazione*), non sarà posto in votazione l'emendamento Dambruoso 1.31. Ritira il proprio emendamento 1.51 e avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Dambruoso 1.32 e 1.33, Molteni 1.21 e Daniele Farina 1.22. Ricorda che vi è una proposta di riformulazione dell'emendamento Gelmini 1.68.

[Gianfranco Giovanni CHIARELLI](#) (PdL) fa proprio l'emendamento Gelmini 1.68 e accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

[Daniele FARINA](#) (SEL) valuta favorevolmente l'emendamento Gelmini 1.68 (*Nuova formulazione*).

[Mirella LIUZZI](#) (M5S) esaminando il testo dell'emendamento 1.68 (*Nuova formulazione*), chiede cosa si intenda per «versione elettronica».

[Enrico COSTA](#) (PdL), *relatore*, precisa che l'espressione «versione elettronica» si riferisce agli *e-book*.

[Mirella LIUZZI](#) (M5S) in seguito al chiarimento fornito dal relatore Costa, dichiara di condividere l'emendamento Gelmini 1.68 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Gelmini 1.68 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Gelmini 1.68 (*Nuova formulazione*), non saranno posti in votazione gli emendamenti Ferranti 1.53, Businarolo 1.4, Dambruoso 1.34 e Businarolo 1.5. Ricorda quindi che vi è una proposta di riformulazione dell'emendamento Dambruoso 1.35. Tuttavia ritiene che tale ultimo emendamento, facendo riferimento a parti del testo che potrebbero essere modificate nel prosieguo dell'esame, debba essere accantonato.

La Commissione accantona l'emendamento Dambruoso 1.35.

[Francesca BUSINAROLO](#) (M5S) fa proprio l'emendamento Gelmini 1.67 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 1.67.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ricorda che i relatori hanno proposto una riformulazione dell'emendamento Dambruoso 1.36.

[Stefano DAMBRUOSO](#) (SCpI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.36.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.36 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.66, si intende che questi vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.37 (*vedi allegato*).

[Stefano DAMBRUOSO](#) (SCpI) ritira il proprio emendamento 1.38.

[Donatella FERRANTI](#) (PD) ricorda che i relatori hanno proposto di riformulare l'emendamento Dambruoso 1.39.

[Stefano DAMBRUOSO](#) (SCpI) accoglie la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) ritiene che l'emendamento Dambruoso 1.39 (*Nuova formulazione*) faccia riferimento ad un concetto indeterminato, ovvero quello di «diffusione geografica», e che tale espressione dovrebbe essere sostituita con il concetto di «rilevanza nazionale o locale».

[Enrico COSTA](#) (PdL), relatore, condivide i rilievi dell'onorevole Molteni e propone al collega Dambruoso di riformulare ulteriormente il proprio emendamento.

[Stefano DAMBRUOSO](#) (SCpI) accetta l'ulteriore proposta di riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.39 (*Ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Stefano DAMBRUOSO](#) (SCpI) ritira il proprio emendamento 1.40.

[Massimo PARISI](#) (PdL) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.90.

La Commissione approva l'emendamento Parisi 1.90.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Parisi 1.90, non saranno posti in votazione gli emendamenti Gelmini 1.65, Businarolo 1.6, Cirielli 1.9, Pag. 61Chiarelli 1.72, Ferranti 1.53, Molteni 1.14, Cirielli 1.10, Daniele Farina 1.24 e Cirielli 1.12.

[Massimo PARISI](#) (PdL) ritira il proprio emendamento 1.64.

Il Sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) interviene sull'emendamento Molteni 1.15, che aumenta da uno a due anni il termine di prescrizione per l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione, sul quale aveva espresso parere contrario. Pur ritenendo che il termine di un anno sia adeguato, tenuto conto che non si tratta di una questione decisiva ai fini dell'approvazione del provvedimento, si rimette alla Commissione sulla proposta emendativa in esame.

La Commissione approva l'emendamento Molteni 1.15 (*vedi allegato*).

[Gianfranco Giovanni CHIARELLI](#) (PdL) ritira il proprio emendamento 1.61.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.13, si intende che questi vi abbia rinunciato.

[Stefano DAMBRUOSO](#) (SCpI) ritira i propri emendamenti 1.42 e 1.41.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che l'emendamento 1.200 dei relatori è stato riformulato con l'aggiunta di una parte consequenziale (*vedi allegato*).

Osserva come l'emendamento incida sulle pene per la diffamazione, stabilendo che nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste in un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la coscienza della sua falsità si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro. La parte consequenziale incide invece sull'articolo 595 del codice penale, in particolare, estendendone l'applicazione alla comunicazione in via telematica.

Il Sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) pone alcuni rilievi sulla formulazione dell'emendamento 1.200 dei relatori (*Nuova formulazione*). In particolare, ritiene superflua l'aggettivazione del fatto come «falso» e che il termine «coscienza» dovrebbe essere sostituito dal termine «consapevolezza».

[Enrico COSTA](#) (PdL) preso atto dei rilievi del rappresentante del Governo, che in parte condivide, e di alcune imprecisioni formali del testo, riformula ulteriormente l'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento 1.200 dei relatori (*Ulteriore nuova formulazione*).

[Daniele FARINA](#) (SEL) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.26 che, trasformando tutte le multe in sanzioni amministrative pecuniarie, appare più coerente con la *ratio* del provvedimento, che elimina la pena detentiva.

La Commissione respinge emendamento Daniele Farina 1.26.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.16, volto ad aumentare gli importi minimo e massimo della multa prevista dall'articolo 595 del codice penale.

[Daniele FARINA](#) (SEL) si dichiara contrario all'emendamento Molteni 1.16.

[Enrico COSTA](#) (PdL), *relatore*, conferma il parere contrario dei relatori sull'emendamento in questione.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.16.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Molteni 1.17, 1.18, 1.19 e Dambruoso 1.43; che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.14, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato; che sono stati ritirati gli Pag. 62 emendamenti Chiarelli 1.62, Dambruoso 1.45 e 1.44.

[Francesca BUSINAROLO](#) (M5S) chiede al Governo di precisare le ragioni del parere contrario all'emendamento Liuzzi 1.8.

Il Sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) conferma il parere contrario sull'emendamento 1.8, ritenendo ragionevole la previsione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista come delineata dal testo base e integrata dall'emendamento Ferranti 1.54, riferito alla recidiva specifica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Liuzzi 1.8. e approva l'emendamento Ferranti 1.54 (*vedi allegato*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Chiarelli 1.63, Dambruoso 1.46, Daniele Farina 1.25 e Molteni 1.20.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Micillo 1.1, fatto proprio dal deputato Liuzzi, nonché l'emendamento Liuzzi 1.7.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 2.25 e 2.9, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato. Accoglie, quindi, la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.33.

La Commissione, con distinte votazioni respinge l'emendamento Liuzzi 2.1 e approva l'emendamento Ferranti 2.33 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 2.30 e 2.5, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) ritira l'emendamento 2.10.

[Stefano DAMBRUOSO](#) (SCpI) ritira l'emendamento 2.13.

[Enrico COSTA](#) (PdL), *relatore*, illustra l'emendamento Ferranti 2.34 che, con riferimento alla figura del direttore o del vicedirettore responsabile, prevede che non si applichi la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista, e ne raccomanda l'approvazione.

Il Sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) non ritiene ragionevole che la pena accessoria dell'interdizione si applichi solo al giornalista e non al direttore.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ricorda come la responsabilità del direttore e dell'autore dell'articolo siano fondate su titoli diversi.

Il Sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#), preso atto dei rilievi della Presidente, si rimette alla Commissione sull'emendamento Ferranti 2.34.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 2.34 (*vedi allegato*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.35 (*vedi allegato*).

[Enrico COSTA](#) (PdL), *relatore*, illustra l'emendamento Ferranti 2.35 (*Nuova formulazione*), che prevede la possibilità, per il direttore o il vicedirettore responsabile, di delegare, con atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato, le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza.

Il Sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 2.35 (*Nuova formulazione*).

Pag. 63

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 2.35 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 2.31 e 2.6, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato; avverte che il collega Chiarelli ha ritirato l'emendamento 2.21 e accettato la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.22.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Liuzzi 2.2 e approva l'emendamento Chiarelli 2.22 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza presentatore degli emendamenti 2.32 e 2.26, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato. Ricorda che sull'emendamento D'Alessandro 2.27 vi è il parere favorevole dei relatori e contrario del Governo.

Il Sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) conferma il parere contrario sull'emendamento D'Alessandro 2.27.

[Mirella LIUZZI](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento in questione.

La Commissione approva l'emendamento D'Alessandro 2.27 (*vedi allegato*).

[Stefano DAMBRUOSO](#) (SCpI) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.14.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 2.14 (*Nuova formulazione*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Dambruoso 2.14 (*Nuova formulazione*), non saranno posti in votazione gli emendamenti Cirielli 2.7 e Chiarelli 2.23.

[Francesca BUSINAROLO](#) (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.3.

La Commissione approva l'emendamento Businarolo 2.3. (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli emendamenti 1.200 dei relatori (*Ulteriore nuova formulazione*), D'Alessandro 2.27 e Businarolo 2.3 (*Nuova formulazione*), non saranno posti in votazione gli emendamenti Chiarelli 2.24, Dambruoso 2.15, Cirielli 2.8, Liuzzi 2.4 e D'Alessandro 2.28.

[Daniele FARINA](#) (SEL) ritira i propri emendamenti 2.11, 2.12 e 2.20.

[Massimo PARISI](#) (PdL) ritira il proprio emendamento 3.5.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ricorda che i relatori hanno proposto una riformulazione dell'emendamento Gelmini 3.4, con la quale si sopprimono le parole «a titolo di risarcimento dei danni».

[Massimo PARISI](#) (PdL) fa proprio l'emendamento Gelmini 3.4 ed accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) esprime parere contrario sull'emendamento Gelmini 3.4 (*Nuova formulazione*), osservando come la formula «il fatto non costituisce reato» riguardi l'elemento soggettivo, che è molto difficile da valutare da parte del querelante al momento della proposizione della querela. Sarebbe preferibile la formula «il fatto non sussiste». Al comma 2 è poi prevista una pena privata dai presupposti incerti.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, rileva come l'emendamento in questione ponga delle questioni che meritano un attento approfondimento nel corso dell'esame in Assemblea. Ritiene quindi opportuno lasciare Pag. 64 per il momento inalterato l'articolo 3 del testo base.

La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 3.4 (*Nuova formulazione*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 3.2 e 3.1, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato. Ritira il proprio emendamento 3.3. Ricorda quindi che i relatori hanno proposto di riformulare l'articolo aggiuntivo Businarolo 3.01 in modo che sia identico all'articolo aggiuntivo Gelmini 3.05, entrambi volti ad introdurre un articolo 96-*bis* nel codice di procedura civile, che disciplina la responsabilità dell'attore soccombente nei giudizi per lesione dell'onore e della reputazione.

[Francesca BUSINAROLO](#) (M5S) fa presente come il proprio articolo aggiuntivo 3.01 sia più completo dell'articolo aggiuntivo 3.05, riguardando anche la domanda riconvenzionale.

Il Sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) conferma il parere contrario sulle proposte emendative in questione, che presentano anche dei profili di incostituzionalità laddove prevedono che il giudice possa condannare l'attore soccombente «anche d'ufficio». Inoltre non comprende quali siano i presupposti per la prova e la quantificazione del danno.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ritiene che i rilievi sollevati dal rappresentante del Governo meritino un adeguato approfondimento. Ritiene quindi che gli articoli aggiuntivi 3.01 e 3.05 potrebbero essere ritirati ed eventualmente ripresentati, con una diversa formulazione, in vista dell'esame in Assemblea.

[Francesca BUSINAROLO](#) (M5S) preso atto dell'intervento della Presidente, ritira il proprio articolo aggiuntivo 3.01.

[Massimo PARISI](#) (PdL) fa proprio l'articolo aggiuntivo Gelmini 3.05 e, preso atto delle valutazioni della Presidente, lo ritira.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 3.02, si intende che egli vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Daniele Farina 3.03 e approva l'articolo aggiuntivo Daniele Farina 3.04 (*vedi allegato*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ricorda che era stato accantonato l'emendamento Dambruoso 1.35, in quanto la proposta di riformulazione dei relatori era in parte subordinata, per taluni aspetti formali, alla verifica del testo dell'articolo 1 del provvedimento, come risultante dal complesso degli emendamenti approvati. Illustra quindi la proposta di riformulazione.

[Stefano DAMBRUOSO](#) (SCpI) accetta la proposta di riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.35 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

## **SEDE CONSULTIVA**

*Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

Pag. 65

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.**

**Testo unificato C. 1239 ed abb.**

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*



La Commissione inizia l'esame del testo unificato.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Chiarelli, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva come l'accordo in esame – denominato in inglese ATT (*Arms Trade Treaty*) – tragga origine dalla proliferazione di armamenti convenzionali soprattutto nei paesi in situazione di conflitto interno, con gravissimi effetti sulle popolazioni civili; si stima peraltro che il giro d'affari dell'export di armi convenzionali sfiorerebbe annualmente la cifra di 80 miliardi di dollari.

Il presupposto giuridico dell'adozione del Trattato risale al dicembre 2006, con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale dell'ONU della risoluzione 61/89 – dedicata a stabilire standard internazionali condivisi per l'importazione, l'esportazione e i trasferimenti di armi convenzionali, nella prospettiva di un Trattato di carattere generale sull'argomento.

I negoziati sono stati molto complessi e il 2 aprile 2013 è stato adottato il testo del Trattato sul commercio internazionale di armi convenzionali.

Il Trattato – che è stato aperto alla firma il 3 giugno scorso ed è stato siglato finora da 79 Stati di cui 2 lo hanno già ratificato (Guyana ed Islanda) – ha per oggetto la definizione di standard internazionali volti a regolare sempre meglio il commercio internazionale di armi convenzionali; non meno rilevante è l'altro oggetto del Trattato, ossia la prevenzione e l'eliminazione dei commerci illegali di armi convenzionali, incluse le destinazioni improprie – ad esempio la fornitura di armi a gruppi criminali o terroristi da parte di agenti statuali corrotti o conniventi (articolo 1).

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala l'articolo 19, relativo alla risoluzione delle controversie in materia di interpretazione o applicazione del trattato. Il comma 1 stabilisce che gli Stati coopereranno e si consulteranno, di comune accordo, per giungere a una risoluzione pacifica, anche attraverso il negoziato, la mediazione, la conciliazione giudiziaria, la risoluzione giudiziaria o altro mezzo pacifico. Il comma 2 precisa che gli Stati possono anche scegliere, di comune accordo, di ricorrere all'arbitrato.

La proposta di legge in esame contiene le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

Propone quindi di esprimere, per le parti di competenza, parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**La seduta termina alle 16.10.**

[Scarica il PDF](#)

CAMERA DEI DEPUTATI

Venerdì 2 agosto 2013

68.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Giustizia (II)

COMUNICATO

Pag. 29

## SEDE REFERENTE

*Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 9.15.**

**Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.  
C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2013.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ricorda che i provvedimenti in titolo sono iscritti nel Calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 5 agosto prossimo. Avverte che la V Commissione ha espresso il nulla osta, mentre la VII Commissione ha espresso un parere favorevole con condizioni e un'osservazione. Avverte quindi che i relatori hanno presentato l'emendamento 1.100 volto a recepire le condizioni di cui ai numeri 1), 2) 3 e 5) del parere della VII Commissione (*vedi allegato*).

[Simona Flavia MALPEZZI](#) (PD) fa presente come il parere in questione sia stato largamente condiviso dalla VII Commissione, della quale fa parte, e invita la Commissione Giustizia a prendere in considerazione anche la condizione di cui al numero 4) e l'osservazione.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, assicura che gli ulteriori rilievi della VII Commissione potranno essere esaminati e approfonditi in vista dell'esame in Assemblea.

Pag. 30

La Commissione approva l'emendamento 1.100 dei relatori (*vedi allegato*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che la I Commissione ha appena espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni. Osserva come molti dei rilievi espressi dalla Commissione Affari Costituzionali siano analoghi a quelli della VII Commissione e possano quindi ritenersi sostanzialmente recepiti con l'approvazione dell'emendamento 1.100 dei relatori, mentre gli altri rilievi potranno essere approfonditi in vista dell'esame in Assemblea.

[Enrico COSTA](#) (PdL), *relatore*, ritiene che debba essere valutata attentamente l'osservazione di cui alla lettera d) del parere della I Commissione.

Il Sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) ritiene opportuno un supplemento di riflessione, in vista dell'esame in Assemblea, sui rilievi espressi in sede consultiva dalle Commissioni I e VII e non recepiti dalla Commissione Giustizia.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Costa e Verini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 9.45.**

## **SEDE REFERENTE**

*Venerdì 2 agosto 2013 — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

### **Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.**

**C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2013.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 5 agosto prossimo. Avverte, quindi, che la I Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione ed osservazioni.

Ricorda come il testo approvato dalla Commissione Giustizia sia volto a modificare l'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), e comma 3, della legge Reale, così come modificata dalla legge Mancino, ampliando le ipotesi discriminatorie e di violenza ivi previste – fatta eccezione per la fattispecie relativa alla propaganda di idee – al caso in cui la condotta sia motivata da omofobia o transfobia.

Rileva come la condizione apposta al predetto parere, dettata dalla «necessità di dettagliare e specificare la condotta di istigazione, quale elemento discretivo della semplice opinione» sia volta a precisare che l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione di cui al citato comma 1, lettere *a*) e *b*), debba avvenire «apertamente» e che vi debba essere un «aperto» incitamento alla discriminazione o alla violenza perché sia integrata la fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge Reale-Mancino.

Osserva come, recependo la condizione della I Commissione, si introdurrebbero ulteriori elementi di qualificazione della condotta, che produrrebbero l'effetto di ridurre l'ambito di applicazione della legge Reale-Mancino: non solo quando le ipotesi discriminatorie e di violenza previste dall'articolo 3 siano motivate da omofobia o transfobia, ma anche quando esse siano dovute a motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Si aprirebbe, quindi, un tema completamente nuovo, che non attiene più all'estensione dell'articolo 3 della legge Reale-Mancino alle ipotesi di omofobia e transfobia, bensì alla riduzione dell'ambito di applicazione dell'articolo 3 nel suo complesso.

Tale riduzione dell'ambito di applicazione, come già chiarito, sarebbe reso necessario

dall'esigenza di distinguere la condotta di istigazione dall'espressione di un'opinione. A tale proposito, ricorda come la legge Reale-Mancino non si riferisca alla mera istigazione, ma ad una forma di istigazione qualificata dalla finalità di commettere atti di discriminazione per una serie di motivi specifici. Il dubbio circa la sussistenza o meno di un reato di opinione, come ampiamente argomentato nell'ambito del lungo dibattito svoltosi in Commissione Giustizia, in questa e nelle precedenti legislature, potrebbe eventualmente porsi con riferimento alla fattispecie relativa alla propaganda di idee che, non a caso, proprio al fine di rassicurare coloro che paventano questa eventualità, non viene toccata dall'intervento normativo.

Propone quindi di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea e di svolgere un approfondimento delle tematiche e delle questioni poste dal parere della I Commissione nel corso dell'esame in Assemblea.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) dichiara di non condividere affatto la proposta della Presidente, poiché si è di fronte a un parere «pesantissimo» della Commissione Affari Costituzionali che, certamente, limita l'ambito di applicazione della legge Reale-Mancino, ma lo fa con riferimento alle modifiche introdotte in relazione all'omofobia e transfobia.

Ricorda come nella seduta antimeridiana di oggi la Commissione Giustizia abbia, in primo luogo, recepito le condizioni poste nei pareri delle Commissioni I e VII sul provvedimento in materia di diffamazione con il mezzo della stampa, e poi conferito il mandato ai relatori. Ritiene che con riferimento al provvedimento in esame la Commissione debba comportarsi nello stesso modo, anche se il recepimento della condizione della I Commissione non varrebbe a modificare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire ai relatori mandato a riferire favorevolmente. Rileva, inoltre, come anche le osservazioni apposte al citato parere siano molto pregnanti.

[Walter VERINI](#) (PD) dichiara di condividere la proposta del Presidente, non ritenendo che il parere in questione possa definirsi «pesante». Osserva come si debbano tenere nella giusta considerazione i rilievi della I Commissione, senza che vi sia un obbligo di recepirli, essendo del tutto legittimo che le relative questioni siano lasciate al libero dibattito in Assemblea. A tale proposito, e a conferma della correttezza della proposta del Presidente, ricorda come, nella seduta antimeridiana di oggi, la Commissione Giustizia abbia ritenuto opportuno accogliere solo alcuni dei rilievi espressi in sede consultiva dalle Commissioni I e VII.

[Massimo PARISI](#) (PdL) ritiene che il parere della I Commissione sia significativo e che la relativa condizione debba essere recepita.

[Tancredi TURCO](#) (M5S) pur non condividendo il parere della I Commissione, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori, poiché ritiene che comunque il testo necessiti di alcune rilevanti modifiche.

[Daniele FARINA](#) (SEL) dichiara di nutrire il dubbio che la I Commissione, per esprimere un parere di natura politica, si sia spinta oltre i propri ambiti di competenza, e ritiene che debba essere posto subito in votazione il mandato ai relatori.

[Ivan SCALFAROTTO](#) (PD), *relatore*, dichiara di accogliere con rispetto il parere della I Commissione. Ricorda, peraltro, come i relatori abbiano lavorato con grande spirito di ascolto e come stiano ancora lavorando per offrire all'Assemblea delle soluzioni che diano ulteriori garanzie e rassicurazioni sul piano del pieno rispetto del diritto di manifestazione del pensiero, anche seguendo talune indicazioni fornite dal Pag. 32 Sottosegretario Ferri nel corso dell'esame in Commissione. Condivide il dubbio del collega Daniele Farina circa il superamento degli ambiti di competenza propri della I Commissione, ricordando, inoltre, come la legge Reale-Mancino abbia superato il

vaglio di costituzionalità e sia stata modificata nel 2006 proprio per garantire maggiormente la libertà di pensiero.

[Massimo PARISI](#) (PdL) ritiene che sia importante ascoltare anche l'altro relatore e chiede, quindi, che la seduta sia sospesa in attesa del collega Antonio Leone.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, assicura che il collega Leone è a conoscenza della seduta di oggi.

Ricorda, inoltre, come il conferimento del mandato al relatore non sia una fase definitiva dell'esame del provvedimento, costituendo solo il momento conclusivo della fase istruttoria rappresentata dall'esame in Commissione in sede referente.

Ribadisce che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo e che, pertanto, oggi la Commissione deve conferire il mandato ai relatori. Sottolinea, infatti, come l'articolo 79, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento, preveda un preciso obbligo in tal senso e come il Presidente della Commissione debba assicurarne il rispetto.

[Massimo PARISI](#) (PdL) precisa di non avere inteso dire che il suo gruppo non intende votare sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori e, pertanto, dichiara che oggi il PdL voterà su tale proposta.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ricorda come, ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione, le condotte penalmente rilevanti debbano essere determinate e come, invece, l'avverbio «apertamente» e l'aggettivo «aperto» riferiti, rispettivamente, all'istigazione e all'incitamento, rappresentino degli elementi di assoluta indeterminatezza e, quindi, di discrezionalità. Ritiene, inoltre, significativo che il parere nulla dica a proposito delle nozioni di omofobia e transfobia. Da giurista, prima ancora che nella qualità di Presidente della II Commissione, ritiene che non sussistano i presupposti per recepire la condizione apposta al parere della I Commissione.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) ritiene che sarebbe offensivo ritenere che la I Commissione abbia espresso un parere politico, trattandosi invece di un parere estremamente rilevante, che la Commissione Giustizia avrebbe tutto il tempo di esaminare e approfondire. A tal fine propone di rinviare l'esame del provvedimento a lunedì, per poi conferire nello stesso giorno il mandato ai relatori.

[Anna ROSSOMANDO](#) (PD) ricorda come non sia la prima volta che una Commissione conferisce il mandato al relatore, riservandosi di valutare nel corso dell'esame in Assemblea i pareri espressi dalle altre Commissioni. Osserva, inoltre, come la richiesta di rinvio del collega Molteni appaia singolare, posto che, per sua stessa ammissione, egli esprimerebbe comunque un voto contrario, anche in caso di recepimento del parere della I Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Leone e Scalfarotto, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.30.**



